

Proposta N. 23 Prot. Data 19/05/2015		Inviata ai capi gruppo Consiliari il _____ Prot.N° _____
---	---	---

Comune di Alcamo

PROVINCIA DI TRAPANI

Copia deliberazione del Consiglio Comunale

N° 78 del Reg. Data 01/07/2015	OGGETTO:	RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO – SENTENZA N. 187/2014 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO – NELLA CAUSA CIVILE STELLINO VITA C/COMUNE DI ALCAMO – N.R.G. 1088/12
Parte riservata alla Ragioneria Bilancio _____ ATTO n. _____ Titolo _____ Funzione _____ Servizio _____ Intervento _____ Cap. _____		NOTE

L'anno duemilaquindici il giorno uno del mese di luglio alle ore 18,30 nella sala Consiliare del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei signori:

Pres. Ass.					Pres. Ass.		
1	Raneri Pasquale	SI	-	16	Campisi Giuseppe	-	SI
2	Ferrarella Francesco	SI	-	17	Longo Alessandro	SI	-
3	Milito Stefano (1962)	SI	-	18	Milito Stefano (1959)	SI	-
4	Caldarella Gioacchina	SI	-	19	Dara Francesco	SI	-
5	Fundarò Antonio	SI	-	20	Dara Sebastiano	-	SI
6	Vesco Benedetto	-	SI	21	Vario Marianna	-	SI
7	Nicolosi Antonio	SI	-	22	Ruisi Mauro	SI	-
8	D'Angelo Vito Savio	-	SI	23	Allegro Anna Maria	SI	-
9	Caldarella Ignazio	SI	-	24	Trovato Salvatore	SI	-
10	Rimi Francesco	SI	-	25	Calvaruso Alessandro	SI	-
11	Pipitone Antonio	SI	-	26	Di Bona Lorena	SI	-
12	Pirrone Rosario Dario	-	SI	27	Intravaia Gaetano	SI	-
13	Castrogiovanni Leonardo	SI	-	28	Coppola Gaspare	SI	-
14	Scibilia Giuseppe	-	SI	29	Lombardo Vito	SI	-
15	Stabile Giuseppe	SI	-	30	Sciacca Francesco	SI	-

TOTALE PRESENTI N. 23

TOTALE ASSENTI N.7

Assume la Presidenza il Cons.re Anziano Raneri Pasquale
Partecipa il Segretario Generale del Comune Dr. Cristofaro Ricupati
Consiglieri scrutatori:

- 1) Caldarella Gioacchina
- 2) Longo Alessandro
- 3) Sciacca Francesco

La seduta è pubblica

In continuazione di seduta

Consiglieri presenti n. 23

Si passa a trattare l'argomento posto al n. 3 dell'o.d.g. relativo a: RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO – SENTENZA N. 187/2014 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO – NELLA CAUSA CIVILE STELLINO VITA C/COMUNE DI ALCAMO – N.R.G. 1088/12 e sottopone al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente deliberazione avente ad oggetto: **RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA N. 187/2014 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO - NELLA CAUSA CIVILE STELLINO VITA C/ COMUNE DI ALCAMO - N.R.G. 1088/12.**

Premesso che:

- in data 07/03/2012, con prot. gen. n. 13651, l'avv. Antonella Russo, per conto e nell'interesse della Sig.ra Stelino Vita, inviava a questo Ente la richiesta di risarcimento volta all'integrale ristoro dei danni materiali subiti dalla stessa. Il risarcimento di cui sopra è richiesto per il seguente motivo: in data 31/01/2012 il Sig. Campo Angelo, alle ore 17:00 circa, alla guida dell'autovettura Ford Escort TG AW821 JF, di proprietà della Sig.ra Stellino Vita, percorreva la Via Col. Di Lana di Alcamo, a velocità moderata, stante le pessime condizioni del manto stradale non asfaltato, un improvviso rumore sotto l'autovettura costringeva il detto ad arrestare il mezzo. Sceso dall'autovettura, il Sig. Campo Angelo, constatava la rottura della coppa dell'olio ed altri danni causati da un tombino che sporgeva eccessivamente e/o da un dislivello del manto stradale non visibile e non presegnalato;
- in data 24/10/2012 con prot. n. 63828 è pervenuto atto di citazione proposto dall'avv. Antonella Russo, giusta procura, per conto e nell'interesse, della Sig.ra Stellino Vita;
- con delibera n.255 del 22/11/2012, la Giunta Municipale autorizzava il Comune di Alcamo, in persona del Sindaco *pro-tempore*, a resistere in giudizio, conferendo la nomina legale all'avvocato Giovanna Mistretta che si costituiva in giudizio con Comparsa di Costituzione e Risposta del 29/12/2012 depositata presso la cancelleria del Giudice di Pace il 02/01/2013;
- in data 14/03/2014 venivano depositate, presso la cancelleria del Giudice di Pace, Note conclusionali autorizzate da parte dell'Avv. Giovanna Mistretta;
- in data 18/08/2014 il Giudice di Pace di Alcamo, nel proc. iscritto al N.R.G. 1088/12, ha emesso sentenza n. 187/14, con la quale condannava il convenuto Comune di Alcamo al pagamento della somma di € 1.005.97, oltre interessi legali da calcolarsi su detta somma rivalutata anno per anno dalla data del sinistro sino al di dell'effettivo saldo; condanna,

- altresi, il Convenuto al pagamento delle spese processuali da distrarsi in favore del procuratore antistatario dell'attrice, che liquida in complessivi € 561,49, di cui € 37,00 per spese esenti oltre IVA e CPA e rimborso spese del 15%;
- in data 18/09/2014 l'attore ha notificato la predetta sentenza, manifestando, di tal guisa, la volontà di porre in esecuzione il titolo;
 - visto l'Atto di Precetto prot. n. 9466 pervenuto in data 02/03/2015;
 - visto l'Atto di Pignoramento dell'avvocato Antonella Russo pervenuto a questo Ufficio a mezzo posta in data 23/03/2015 prot. n. 13035;
 - di conseguenza si procederà al riconoscimento debito fuori bilancio per la somma di € **2.775,21**;
 - inoltre, è al vaglio l'esame, da parte degli Uffici, proporre eventuale appello sul ritenuto presupposto che il fatto non è stato pienamente provato;
 - che intanto si procederà al riconoscimento debito fuori bilancio delle somme liquidate in sentenza, notificata a questo Ente il 18/09/2014, al fine di evitare ulteriori danni derivanti da eventuale procedura coatta;
 - che di conseguenza è opportuno sottoporre al vaglio del C.C. la presente proposta di delibera di riconoscimento debito fuori bilancio;
 - la polizza stipulata con la CHARTIS EUROPE s.a. RCT/RCO n. ILI0001342, e che copre anche il sinistro per cui è riconoscimento, prevede una franchigia per sinistro di € 20.000,00 - giusta art.7, pertanto al di sotto di tale cifra, giusta clausola contrattuale, il sinistro viene istruito, curato e gestito dall'Ente;
 - sulla presente proposta di deliberazione è stata attivata la procedura di cui all'art. 55 bis del Vigente Regolamento di Contabilità;
 - richiamato l'art. 194 del d. lgs. 267/2000, il quale alla lett. a) indica nelle sentenze la fattispecie da riconoscere obbligatoriamente;
 - considerato che, per il riconoscimento del citato debito, può farsi fronte con le somme allocate all'intervento 1.01.08.08 "oneri straordinari della gestione corrente riconoscimento debito fuori bilancio", del bilancio esercizio finanziario 2014 riportato a residui passivi, impegnate come da sentenza n. 187/2014 la somma di € **2.100,00** che si allega alla presente;
 - Considerato che è pervenuto atto di Pignoramento, e la somma non è più sufficiente, sarà quindi necessario integrare la somma di € **675,21** da allocare al cap. 1.01.08.08 "oneri straordinari della gestione corrente riconoscimento debito fuori bilancio" del bilancio d'esercizio in corso per la somma totale di € **2.775,21**;
 - visto il parere reso dal Collegio dei revisori dei Conti in data.....;
 - vista la Relazione del Segretario Generale del 21.04.2015;
 - visto il parere reso dalla seconda Commissione consiliare in data.....;
 - visti i pareri espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente dal Dirigente del Settore Servizi Tecnici dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari, pareri questi, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

PROPONE DI DELIBERARE

- di riconoscere, per i motivi espressi in narrativa, la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 187/14 emessa dal Giudice di Pace, nella causa civile iscritta al N.R.G. n. 1088/12 promossa dalla Sig. Stellino Vita contro il Comune di Alcamo;

- di dare atto che per il debito relativo alla sentenza in oggetto, per un totale di € 2.100.00 può farsi fronte con le somme allocate all'intervento 1.01.08.08 "oneri straordinari della gestione corrente riconoscimento debito fuori bilancio", del bilancio esercizio finanziario 2014, riportato a residui passivi impegnate come da sentenza n. 187/2014; la somma di € **675,21** da integrare, da allocare al cap. 1.01.08.08 "oneri straordinari della gestione corrente riconoscimento debito fuori bilancio", dal bilancio d'esercizio in corso, per la somma complessiva di € **2.775,21**;
- la polizza stipulata con la CHARTIS EUROPE s.a. RCT/RCO n. ILI0001342, e che copre anche il sinistro per cui è riconoscimento, prevede una franchigia per sinistro di € 20.000,00 - giusta art.7, pertanto al di sotto di tale cifra, giusta clausola contrattuale, il sinistro viene istruito, curato e gestito dall'Ente;
- di demandare al Dirigente di Settore l'espletamento degli atti gestionali.

Entra in aula il Cons.re Campisi
Esce dall'aula il Cons.re Stabile

Presenti n. 24
Presenti n. 23

Cons.re Calvaruso:

Invita a relazione l'Avv. Mistretta

Avv. Mistretta:

Riferisce che questo debito è dovuto alla mancata manutenzione di una strada e nello specifico la via Col di Lana che in effetti risulta avere un manto stradale sconnesso.

Riferisce poi la dinamica dell'incidente avvenuto a causa della fuoriuscita di un tombino dal manto stradale che ha provocato la rottura della coppa dell'olio.

Il quadro probatorio ha dato ragione al cittadino e nello specifico, con gli uffici di riferimento, si è deciso di non proporre appello perchè non c'erano ragionevoli probabilità di accoglimento.

Cons.re Calvaruso:

Riferisce che anche in questo caso la II Commissione ha richiesto atti inerenti questo debito e al contrario di quanto riferito dall'Avv. Mistretta, risulta dagli atti che il teste è andato a testimoniare.

Avv. Mistretta:

Riferisce che l'ufficio è stato autorizzato dal giudice a citare il conducente del mezzo, ritenendolo responsabile del sinistro ma non si è costituito in giudizio ed è stato poi chiesto l'interrogatorio formale del conducente.

Cons.re Calvaruso:

Ribadisce che l'Avv. Mistretta ha dichiarato il contrario e chiede al proposito che il Presidente legga il verbale della commissione.

Presidente F.F. Raneri

Dà lettura del verbale della II Commissione.

Cons.re Calvaruso:

Riferisce ancora che non sono state fornite né le fotografie né le relazioni dell'ufficio che sono importanti perché è impossibile che un tombino fuoriesca di 20 centimetri dal piano stradale e su questo l'avvocato non ha scritto nulla. Chiede poi di sapere se l'avvocato è sicura che la via Col di Lana è una via pubblica o è invece una strada privata ad uso pubblico e chiede che l'avvocato lo dichiari al microfono.

Avv. Mistretta:

Riferisce che l'ufficio tecnico non ha dichiarato nulla in merito.

Cons.re Calvaruso:

Afferma che alla commissione non risulta che l'avvocato abbia alcunché in merito.

Avv. Mistretta:

Afferma che c'è una relazione dello studio Simonetto che lei ha scelto di non depositare.

Cons.re Calvaruso:

Chiede di sapere come fa l'Avv. Mistretta ad impostare una sua difesa senza avere nessuna difesa.

Afferma inoltre che se questa è una strada privata ad uso pubblico le manutenzioni vanno addebitate al proprietario della strada così come hanno dichiarato sia l'Avv. Mistretta sia l'Ing. Parrino in altre occasioni.

Chiede quindi di sapere come l'avv. Mistretta ha pagato questo debito.

Per quanto da lui affermato il suo voto sarà contrario ed invita il Segretario ad accertare i fatti citati e trasmettere tutto alla Procura della Corte dei Conti.

Cons.re Ruisi:

Afferma di aver letto la relazione del Segretario Generale e concorda con il fatto che se ci sono i motivi si deve ricorrere a prescindere dall'importo economico. Invita pertanto a creare un metodo logico anche in riferimento a quella che è una condotta da seguire fermo restando che se qualcuno ha sbagliato deve pagare.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la superiore proposta di delibera avente ad oggetto: RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO – SENTENZA N. 187/2014 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO – NELLA CAUSA CIVILE STELLINO VITA C/COMUNE DI ALCAMO – N.R.G. 1088/12

Visti i pareri resi ai sensi di legge

Visto l'O.R.EE.LL.;

Vista il parere reso dalla II Commissione Consiliare con verbale n. 66 del 22/06/2015;

Visto il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti reso in data 27/05/2015;

Con n. 16 voti favorevoli espressi per alzata di mano

Presenti n.23

Assenti n. 7 (Campisi, D'Angelo, Dara S., Pirrone, Vario, Vesco e Stabile).

Votanti n. 18

Voto contrari n. 2 (Calvaruso e Caldarella G.)

Astenuti n. 5 (Di Bona, Pipitone, Milito S. (59), Nicolosi, e Raneri) il cui risultato è stato accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza continua degli scrutatori designati.

DELIBERA

di riconoscere, per i motivi espressi in narrativa, la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 187/14 emessa dal Giudice di Pace, nella causa civile iscritta al N.R.G. n. 1088/12 promossa dalla Sig. Stellino Vita contro il Comune di Alcamo;

- di dare atto che per il debito relativo alla sentenza in oggetto, per un totale di € 2.100.00 può farsi fronte con le somme allocate all'intervento 1.01.08.08 "oneri straordinari della gestione corrente riconoscimento debito fuori bilancio", del bilancio esercizio finanziario 2014, riportato a residui passivi impegnate come da sentenza n. 187/2014; la somma di € **675,21** da integrare, da allocare al cap. 1.01.08.08 "oneri straordinari della gestione

corrente riconoscimento debito fuori bilancio”, dal bilancio d’esercizio in corso, per la somma complessiva di € **2.775,21**;

- la polizza stipulata con la CHARTIS EUROPE s.a. RCT/RCO n. ILI0001342, e che copre anche il sinistro per cui è riconoscimento, prevede una franchigia per sinistro di € 20.000,00 - giusta art.7, pertanto al di sotto di tale cifra, giusta clausola contrattuale, il sinistro viene istruito, curato e gestito dall'Ente;
- di demandare al Dirigente di Settore l’espletamento degli atti gestionali.

Letto approvato e sottoscritto _____

IL PRESIDENTE F.F.
F.to Raneri Pasquale

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Ferrarella Francesco

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr . Cristofaro Ricupati

=====

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo
Dalla residenza municipale

IL SEGRETARIO GENERALE

=====

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.)

N. Reg. pubbl. _____

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 05/07/2015 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per gg. 15 consecutivi nonchè sul sito web www.comune.alcamo.tp.it

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Cristofaro Ricupati

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12 comma 1, L.R. 44/91)

☐ Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2, L.R. 44/91)

Dal Municipio _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Cristofaro Ricupati



COMUNE DI ALCAMO

Provincia di Trapani

SECONDA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE

Verbale N° 65 del 18/06/2015

Da inviare a:	Ordine del Giorno:
☐ Sindaco	
☐ Presidente del Consiglio	Note
☐ Segretario Generale	Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio – Sentenza N. 187/2014 emessa dal Giudice di pace di Alcamo – nella causa civile STELLINO VITA c/ Comune di Alcamo – N.R.G. 1088712
☐ Assessore _____	

Presente Assente Entrata Uscita Entrata Uscita

Presidente	Vario Marianna	SI		9,30	10,45		
V/Presidente	Di Bona Lorena	SI		9,30	10,45		
Componente	Calvaruso Alessandro	SI		9,30	10,45		
Componente	Dara Sebastiano	SI		9,30	10,45		
Componente	Pirrone Rosario Dario		SI				
Componente	Rimi Francesco	SI		9,30	10,45		
Componente	Stabile Giuseppe		SI				

L'anno Duemilaquindici (2015), il giorno 18 del mese di giugno alle ore 9,30, presso la Sala Giunta del Comune di Alcamo, si riunisce la seconda Commissione Consiliare.

Alla predetta ora sono presenti il Presidente Vario Marianna, V/Presidente Di Bona Lorena e i componenti Alessandro Calvaruso, Sebastiano Dara e Rimi Francesco.

Svolge le funzioni di Segretario l'Istruttore Amministrativo Alessandro Coppola nelle sue funzioni di Segretario Supplente.

Constatato il raggiungimento del numero legale dei componenti il presidente Vario apre la seduta.

Il componente Dara Sebastiano desidera mettere a verbale che lo stesso desidera avere le convocazioni solo per via-email o posta certificata così come richiesto in precedenza.

Dopo un attento controllo del fascicolo riguardante il riconoscimento di legittimità fuori bilancio – Sentenza N. 187/2014 emessa dal giudice di Pace di Alcamo, nella causa civile STELLINO VITA c/comuni di Alcamo – N.R.G. 1088/12, il componente Dara e gli altri componenti notano che nel fascicolo stesso mancano i verbali di udienza della causa in oggetto.

Dopo un controllo del fascicolo tenuto all'Ufficio di Presidenza, si evince che nell'originale non ci sono i verbali d'udienza. Interpellato il Segr. Generale Dott. Ricupati, e notando l'incompletezza del fascicolo, lo stesso chiede al V/Segretario Supplente di contattare per via telefonica l'Avv. Mistretta o qualcuno del suo staff per colmare la lacuna del fascicolo in questione, richiedendo l'invio di tutti i verbali d'udienza.

Si allega inoltre la dichiarazione del componente Calvaruso. Il Consigliere Calvaruso oltre a quanto dedotto dai componenti circa il debito fuori bilancio, espone quanto segue : Dalla lettura degli atti, non si evincono le ritrazioni fotografiche e la relazione tecnica dei luoghi. Dalle stesse dovrebbe evincersi l'entità della fuoriuscita del tombino dal piano della strada.

Secondo la dinamica dell'incidente infatti, considerato che l'autovettura ha un'altezza di circa 20 cm., il tombino doveva fuoriuscire dal manto stradale oltre tale misura.

La relazione, avrebbe dovuto contenere inoltre la tipologia del tombino ed individuare eventuali responsabilità della collocazione. Altro fattore di rilevante importanza è la tipologia della stessa in oggetto.

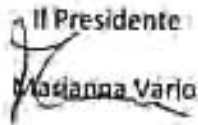
Infatti, la via Col di Lana, potrebbe essere una strada privata ad uso pubblico. Ed è stato dichiarato proprio dai dirigenti Parrino e Mistretta in altre occasioni che, la responsabilità circa la manutenzione e messa in sicurezza delle strade private ad uso pubblico è del proprietario della strada.

In attesa della documentazione completa, la commissione rinvia la seduta a lunedì 22/06/2015 alle ore 16,00, condividendo sin da adesso le conclusioni del Segr. Generale ed evidenziando la gravità del mancato riferimento all'espletato interrogatorio formale del Campo Angelo nella comparsa conclusoria del Comune del 14/03/2014.

L'Istruttore amministrativo e Segretario supplente della commissione provvede ad informare telefonicamente l'Avv. Mistretta che dice che trasmetterà allo stesso via e-mail la documentazione richiesta.

La seduta viene chiusa alle ore 10,45


Il V/Segretario supplente
Istr. Amm. Alessandro Coppola

Il Presidente
 
Marianna Vario



COMUNE DI ALCAMO

Provincia di Trapani

SECONDA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE

Verbale N° 66 del 22/06/2015

Da inviare a:	Ordine del Giorno:
☐ Sindaco	
☐ Presidente del Consiglio	Note
☐ Segretario Generale	Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio – Sentenza N. 187/2014 – nella causa civile STELLINO VITA c/Comune di Alcamo – N.R.G. 1088712.
☐ Assessore _____	Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio – a favore della Sig.ra Romano Lucia giusta sentenza N. 270/2014 del giudice di pace di Alcamo

		Presente	Assente	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita
Presidente	Vario Marianna	SI		16,00	17,15		
V/Presidente	Di Bona Lorena	SI		16,00	17,15		
Componente	Calvaruso Alessandro	SI		16,00	17,15		
Componente	Dara Sebastiano	SI		16,00	16,30		
Componente	Pirrone Rosario Dario		SI				
Componente	Rimi Francesco		SI				
Componente	Stabile Giuseppe	SI		16,15	17,15		

L'anno Duemilaquindici (2015), il giorno 22 del mese di giugno alle ore 16,00, presso la Sala della Presidenza del Consiglio, si riunisce la seconda Commissione Consiliare.

Alla predetta ora sono presenti il Presidente Vario Marianna, V/Presidente Di Bona Lorena e i componenti Alessandro Calvaruso, Sebastiano Dara,

Svolge le funzioni di Segretario l'Istruttore Amministrativo Alessandro Coppola nelle sue funzioni di Segretario Supplente.

Constatato il raggiungimento del numero legale del componente il presidente Vario apre la seduta.

La commissione riprende i lavori interrotti nella seduta precedente così come evidenziato dal verbale N. 65 del 18/06/2015.

La commissione evidenzia che sono pervenuti i verbali del Procedimento civile di che trattasi, così come richiesti dalla commissione nel precedente verbale N. 65 del 18/06/2015.

Alle ore 16.15 entra il componente Stabile Giuseppe.

Dalla lettura del verbale di udienza del 16/09/2013 risulta chiaramente la presenza del convenuto Campo Angelo che alla medesima udienza renderà interrogatorio formale.

La commissione a questo punto ribadendo di condividere le conclusioni del Segretario Generale evidenzia che nella comparsa conclusione non si dava atto dell'espletato interrogatorio, anzi si riteneva di considerare ammessi i fatti dedotti nei capitoli a difesa proprio per l'ingiustificata contumacia del Campo Angelo.

Si segnala quindi la scarsa attenzione non solo nel merito secondo quanto già risultante nel verbale della commissione del 18/06/2015, ma alla stessa attività probatoria processuale.

Il presidente mette ai voti la deliberazione in oggetto con il seguente esito:

Favorevoli ;

Astenuti : Tutti

Contrari ;

Per quanto emerso dalle operazioni di voto,

La Commissione esprime

PARERE NEGATIVO

Sulla richiesta di parere di cui al punto primo in oggetto

Alle ore 16,30 il componente Dara Sebastiano esce.

Dalla lettura degli atti difensivi si evidenzia come il legale Avv. Mistretta, abbia correttamente descritto lo stato dei luoghi e della presenza di ben due segnali stradali.

Meno chiaro è invece il ragionamento adottato dal Giudice di pace, che da un lato chiarisce che i segnali di divieto e obbligo devono essere posti ad ogni intersezione e poi, descrivendo lo stato dei luoghi, non evidenzia quanto dichiarato dall'Avv. Mistretta e cioè che sui luoghi esistono ben due segnali di stop, facilmente visibili di cui uno posto sul lato Sx e l'altro sul lato Dx.

Non si comprende pertanto il risultato della sentenza.

Il presidente mette ai voti la deliberazione in oggetto con il seguente esito:

Favorevoli: Tutti

Astenuti:

Contrari:

Per quanto emerso dalle operazioni di voto,

La Commissione esprime

PARERE POSITIVO

Sulla richiesta di parere in oggetto.

Alle ore 17,15 il Presidente Vario chiude i lavori.

Il Segretario Supplente

Sig. Alessandro Coppola

Il Presidente

Sig.ra Marianna Vario

Segr. gen.le
Prot. inf. n. del
Prot. gen.le n. del 28.06.2015



CITTÀ DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI



Verbale n°24

CITTÀ DI ALCAMO
POSTA IN ARRIVO 29 MAG 2015
Prot. n. 24560 del 27 maggio 2015
Assegnata al Settore
Il 29 MAG 2015 Segretario Generale

[Handwritten signatures: Segretario Generale, Pres. C.C., D. R.]

Al Sig. Segretario Generale
Al Sig. Presidente del Consiglio
Al Sig. Direttore di Ragioneria
LORO SEDI

Oggetto: *Parere del 27/05/15 alla proposta di deliberazione n. 23 del 19/05/15 trasmessaci con nota n. 10723 del 21/05/2015, avente ad oggetto: "Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio Sentenza n°187/2014 emessa dal Giudice di Pace di Alcamo nella causa civile Stellino Vita c/Comune di Alcamo - N.R.G. 1088/2012"*

Il giorno 27 maggio 2015, alle ore 16,00 si è riunito presso lo studio del Rag. Varvaro Stefano con sede in Alcamo Viale Europa 280/d, il Collegio dei Revisori nelle persone dei revisori: Rag. Stefano Varvaro, Dott. Antonio Maltese e il Dott. Viola Graziano.

- per esaminare i documenti pervenuti dall'Ufficio di Segreteria del Comune di Alcamo con nota del n. 10723 del 21/05/2015, avente ad oggetto: "Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio, per come riportato in oggetto", al fine di esprimere il proprio parere;
- Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;
- Visti gli allegati alla nota n. 10723;
- Vista la Sentenza n°187/2014 allegata;

[Handwritten signatures]

- Visto che ai sensi dell'art. 194, lett. a) del D. Lgs. 267/2000, il Debito Fuori Bilancio in oggetto, risulta legittimamente riconoscibile
- Considerato che al pagamento del suddetto debito quantificato in Euro 2.775,21 può farsi fronte con le somme allocate all'intervento 1.01.08.08 del bilancio d'esercizio finanziario 2014;
- Considerato che è stata attivata la procedura di cui all'art. 55 bis del vigente Regolamento di contabilità;
- Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto espresso dal Dirigente del Settore Servizi Tecnici;
- Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto espresso dal Dirigente del Settore Servizi Economico - Finanziario;
- Visto l'O.R.E.L. e lo statuto comunale,

ESPRIME

parere favorevole in merito alla proposta di deliberazione di cui in oggetto.

La riunione si conclude alle ore 17,20, previa stesura e sottoscrizione del presente verbale per gli adempimenti previsti.

Alcamo, li 27/05/15

Il Collegio dei Revisori

Il Presidente
Rag. Stefano Varvara

Il componente
Dott. Antonio M. ...

Il componente
Dott. Viola Graziano

COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 55 BIS DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ PER IL RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA N. 187/2014 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO - NELLA CAUSA CIVILE STELLINO VITA C/ COMUNE DI ALCAMO - N.R.G. 1088/12.

INDICE ATTI ALLEGATI

1. Comunicazione ex art. 55 bis Reg. Contabilità;
2. copia richiesta risarcimento danni – del 07/03/2012 prot. n. 13651;
3. copia nota dei Servizi Tecnici allo Studio Simonetto del 26/03/2012 prot. 18502;
4. copia nota integrazione documenti dei Servizi Tecnici allo Studio Simonetto del 17/04/2012 prot. 25676;
5. copia relazione di perizia dello Studio Tecnico Simonetto del 03/09/2012 prot. n. 51078;
6. copia Atto di Citazione del 24/10/2012 prot. n. 63828;
7. copia delibera n. 255 del 22/11/2012;
8. copia di Comparsa Costituzione e Risposta del 29/12/2012;
9. copia note conclusionali autorizzate dell'Avv. G. Mistretta del 14/03/2014;
10. copia comparsa conclusionale dell'Avv. A. Russo del 14/03/2014;
11. copia sentenza del 18/08/2014 emessa dal Giudice di Pace;
12. copia Verbale di Udienza;
13. Copia Atto di precetto del 02/03/2015 prot. n. 9466;
14. Copia Atto di Pignoramento del 23/03/2015 prot. n. 13035;



CITTÀ DI ALCAMO
PROVINCIA DI TRAPANI
IV SETTORE SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI

Prot. n. 25264 del 15 10 2014

AL SEGRETARIO GENERALE
SEDE

E p. e. **AL SIGNOR SINDACO**
SEDE

AL DIRIGENTE DEL SETTORE
SERVIZI FINANZIARI
SEDE

Oggetto: COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 55 BIS DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ PER IL RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA N. 187/2014 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO - NELLA CAUSA CIVILE STELLINO VITA C/ COMUNE DI ALCAMO - N.R.G. 1088/12.

In riferimento alla proposta di debito fuori bilancio di cui all'oggetto si relaziona quanto segue:

- in data 07/03/2012, con prot. gen. n. 13651, l'avv. Antonella Russo, per conto e nell'interesse della Sig.ra Stellino Vita, inviava a questo Ente la richiesta di risarcimento volta all'integrale ristoro dei danni materiali subiti dalla stessa. Il risarcimento di cui sopra è richiesto per il seguente motivo: in data 31/01/2012 il Sig. Campo Angelo, alle ore 17:00 circa, alla guida dell'autovettura Ford Escort TG AW821 JF, di proprietà della Sig.ra Stellino Vita, percorreva la Via Col. Di Lana di Alcamo, a velocità moderata, stante le pessime condizioni del manto stradale non asfaltato, un improvviso rumore sotto l'autovettura costringeva il detto ad arrestare il mezzo. Sceso dall'autovettura, il Sig. Campo Angelo, constatava la rottura della coppa dell'olio ed altri danni causati da un tombino che sporgeva eccessivamente e/o da un dislivello del manto stradale non visibile e non presegnalato;
- in data 26/03/2012 - prot. 18502 gli Uffici del IV Sett. Servizi Tecnici trasmettevano allo Studio Dott. Simonetto copia Richiesta Risarcimento danni relativa al sinistro del 31/01/2012 della Sig.ra Stellino Vita;
- in data 17/04/2012 - prot. 25676 sempre gli Uffici del IV Sett. Servizi Tecnici trasmettevano integrazione documenti relativi al sinistro allo Studio Dott. Simonetto;
- in data 03/09/2012 con prot. 51078 perveniva Relazione di Perizia redatta dallo Studio Tecnico del Dott. Simonetto il 28/08/2012 con la quale si evidenzia che tanto la condizione del manto stradale, non pavimentata con conglomerato bituminoso, quanto il dislivello creato dal tombino risultano perfettamente scorgibili con la normale diligenza;
- in data 24/10/2012 con prot. n. 63828 è pervenuto atto di citazione proposto dall'avv. Antonella Russo, giusta procura, per conto e nell'interesse, della Sig.ra Stellino Vita, con il quale si chiedeva l'esclusiva l'imputabilità dell'incidente al Comune di Alcamo ritenendolo responsabile di tutti i danni riportati dall'autovettura di proprietà dell'attrice; di condannare il convenuto Comune di Alcamo al pagamento, in favore dell'odierna attrice, di tutti i danni subiti dall'autovettura nel

convenuto Comune di Alcamo al pagamento delle suddette somme, oltre alle spese, agli interessi legali e rivalutazione monetaria a far data dal giorno del sinistro fino al soddisfo, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;

- con delibera n.255 del 22/11/2012, la Giunta Municipale autorizzava il Comune di Alcamo, in persona del Sindaco *pro-tempore*, a resistere in giudizio, conferendo la nomina legale all'avvocato Giovanna Mistretta che si costituiva in giudizio con Comparsa di Costituzione e Risposta del 29/12/2012 depositata presso la cancelleria del Giudice di Pace il 02/01/2013, con la quale chiedeva di ritenere e dichiarare che nessuna responsabilità è da imputarsi in capo al Comune di Alcamo e ritenere e dichiarare l'imputabilità dell'evento, ex art. 1227 c.c. in capo al Signor Campo Angelo con esclusione per il Comune di Alcamo dell'obbligo del risarcimento dei danni richiesti; ritenere e dichiarare il concorso di colpa nella causazione dei danni materiali;
- in data 14/03/2014 venivano depositate, presso la cancelleria del Giudice di Pace, Note conclusionali autorizzate da parte dell'Avv. Giovanna Mistretta;
- in pari data l'Avv. Antonella Russo depositava Comparsa Conclusionale;
- in data 18/08/2014 il Giudice di Pace di Alcamo, nel proc. iscritto al N.R.G. 1088/12, ha emesso sentenza n. 187/14, con la quale condannava il convenuto Comune di Alcamo al pagamento della somma di € 1.005,97, oltre interessi legali da calcolarsi su detta somma rivalutata anno per anno dalla data del sinistro sino al di dell'effettivo saldo; condanna, altresì, il Convenuto al pagamento delle spese processuali da distrarsi in favore del procuratore antistatario dell'attrice, che liquida in complessivi € 561,49, di cui € 37,00 per spese esenti oltre IVA e CPA e rimborso spese del 15%;
- in data 18/09/2014 l'attore ha notificato la predetta sentenza, manifestando, di tal guisa, la volontà di porre in esecuzione il titolo;
- di conseguenza si deve procedere al riconoscimento debito fuori bilancio per l'importo complessivo di € 1.894,77 arrotondato per eccesso ad € 2.100,00 al fine di evitare ulteriori danni derivanti da eventuale procedura coatta;
- la polizza stipulata con la CHARTIS EUROPE s.a. RCT/RCO n. ILI0001342, e che copre anche il sinistro per cui è riconoscimento, prevede una franchigia per sinistro di € 20.000,00 - giusta art.7, pertanto al di sotto di tale cifra, giusta clausola contrattuale, il sinistro viene istruito, curato e gestito dall'Ente;
- inoltre, è al vaglio l'esame, da parte degli Uffici, proporre eventuale appello sul ritenuto presupposto che il fatto non è stato pienamente provato;

Tanto si doveva.

Alcamo li 10/10/2014

Il Dirigente
Ing. Enza Anna Parrino



**CITTA' DI ALCAMO
PROVINCIA DI TRAPANI**

Oggetto: RELAZIONE AI SENSI DELL'ART. 55 BIS DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ PER IL RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA N. 187/2014 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO - NELLA CAUSA CIVILE STELLINO VITA C/ COMUNE DI ALCAMO - N.R.G. 1088/12.

Il Segretario Generale

Vista la comunicazione prot. n. 23261 del 13.10.2014;

Letti gli atti tutti del procedimento trasmessi a questo Ufficio;

OSSERVA

- Il debito de quo nasce dalla richiesta avanzata in data 07/03/2012, con prot. gen. n. 13651, dall'avv. Antonella Russo, per conto e nell'interesse della Sig.ra Stellino Vita, volta all'integrale ristoro dei danni materiali subiti dalla propria autovettura in occasione di un sinistro verificatosi in data 31/01/2012 allorché il conducente Sig. Campo Angelo, alle ore 17:00 circa, alla guida dell'autovettura Ford Escort TG AW821 JF, di proprietà della cit. Stellino Vita, percorreva la Via Col. Di Lana di Alcamo, a velocità moderata, stante le pessime condizioni del manto stradale non asfaltato, un improvviso rumore sotto l'autovettura costringeva il detto ad arrestare il mezzo. Sceso dall'autovettura, il Sig. Campo Angelo, constatava la rottura della coppa dell'olio ed altri danni causati da un tombino che sporgeva eccessivamente e/o da un dislivello del manto stradale non visibile e non presegnalato;
- In data 26/03/2012 - prot. 18502 gli Uffici del IV Sett. Servizi Tecnici trasmettevano allo Studio Dott. Simonetto copia richiesta risarcimento danni relativa al sinistro del 31/01/2012 della Sig.ra Stellino Vita;
- In data 17/04/2012 - prot. 25676 sempre gli Uffici del IV Sett. Servizi Tecnici trasmettevano integrazione documenti relativi al sinistro allo Studio Dott. Simonetto;
- In data 03/09/2012 con prot. 51078 perveniva relazione di Perizia redatta dallo Studio Tecnico del Dott. Simonetto il 28/08/2012 con la quale si evidenzia che tanto la condizione del manto stradale, non pavimentata con conglomerato bituminoso, quanto il dislivello creato dal tombino risultano perfettamente scorgibili con la normale diligenza;
- In data 24/10/2012 con prot. n. 63828 è pervenuto atto di citazione proposto dall'avv. Antonella Russo, giusta procura, per conto e nell'interesse, della Sig.ra Stellino Vita, con il quale si chiedeva l'esclusiva l'imputabilità dell'incidente al Comune di Alcamo ritenendolo responsabile di tutti i danni riportati dall'autovettura di proprietà dell'attrice; di condannare il convenuto Comune di Alcamo al pagamento, in favore dell'odierna attrice, di tutti i danni subiti dall'autovettura nel sinistro quantificati in € 905,97, oltre il danno patrimoniale da fermo tecnico; di condannare il convenuto Comune di Alcamo al pagamento delle suddette somme, oltre alle spese, agli interessi

legali e rivalutazione monetaria a far data dal giorno del sinistro fino al soddisfo, da distarsi in favore del procuratore antistatario;

- con delibera n.255 del 22/11/2012, la Giunta Municipale autorizzava il Comune di Alcamo, in persona del Sindaco *pro-tempore*, a resistere in giudizio, conferendo la nomina legale all'avvocato Giovanna Mistretta che si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta del 29/12/2012 depositata presso la cancelleria del Giudice di Pace il 02/01/2013, con la quale chiedeva di ritenere e dichiarare che nessuna responsabilità è da imputarsi in capo al Comune di Alcamo e ritenere e dichiarare l'imputabilità dell'evento, ex art. 1227 c.c. in capo al Signor Campo Angelo - di cui si chiedeva l'intervento iussu iudicis ex art 107 c.p.c. che veniva ammesso - con esclusione per il Comune di Alcamo dell'obbligo del risarcimento dei danni richiesti; ritenere e dichiarare il concorso di colpa nella causazione dei danni materiali;
- in data 14/03/2014 venivano depositate, presso la cancelleria del Giudice di Pace, note conclusionali autorizzate da parte dell'Avv. Giovanna Mistretta;
- in pari data l'Avv. Antonella Russo depositava comparsa conclusionale;
- in data 18/08/2014 il Giudice di Pace di Alcamo, nel proc. iscritto al N.R.G. 1088/12, ha emesso sentenza n. 187/14, con la quale condannava il convenuto Comune di Alcamo al pagamento della somma di € 1.005,97, oltre interessi legali da calcolarsi su detta somma rivalutata anno per anno dalla data del sinistro sino al di dell'effettivo saldo; condanna, altresì, il Convenuto al pagamento delle spese processuali da distarsi in favore del procuratore antistatario dell'attrice, che liquida in complessivi € 561,49, di cui € 37,00 per spese esenti oltre IVA e CPA e rimborso spese del 15%;
- in data 18/09/2014 l'attore ha notificato la predetta sentenza, manifestando, di tal guisa, la volontà di porre in esecuzione il titolo;
- di conseguenza si deve procedere al riconoscimento debito fuori bilancio per l'importo complessivo di € 1.894,77 arrotondato per eccesso ad € 2.100,00 al fine di evitare ulteriori danni derivanti da eventuale procedura coatta;
- la polizza stipulata con la CHARTIS EUROPE s.a. RCT/RCO n. IL10001342, e che copre anche il sinistro per cui è riconoscimento, prevede una franchigia per sinistro di € 20.000,00 - giusta art.7, pertanto al di sotto di tale cifra, giusta clausola contrattuale, il sinistro viene istruito, curato e gestito dall'Ente;
- Non risulta essere stato interposto appello avverso la sentenza de qua, anche se sarebbe stato auspicabile il gravame, sul ritenuto presupposto che il chiamato in causa non si è costituito in giudizio e che all'esito dell'interrogatorio formale dello stesso, si evinceva chiaramente la sua disattenzione nella guida del mezzo, avendo candidamente dichiarato che *"a causa di due scaffè non mi accorsi del tombino che fuoriusciva dalla strada dissestata ed inoltre pioveva"*.
Orbene, non si comprende come possa avere il Giudicante escluso ogni responsabilità, sia pure concorrente, del convenuto in giudizio alla luce delle suddette dichiarazioni che testimoniano ex art 1227 c.c. l'interruzione del nesso di causalità, tenuto altresì conto del fatto che il teste Lo Monaco Vincenzo ebbe a dichiarare che *"(...) non era tanto buio"*.
- Conclusivamente, si esprime avviso che la sentenza avrebbe meritato essere appellata.
Per il resto si rimette il tutto all'A.G. contabile per i provvedimenti del caso.

Alcamo li 21.04.2015

Il Segretario Generale

-RICUPARI-



24/12
Avv. Antonella Russo



CITTA' DI ALCAMO
POSTA IN ARRIVO 7 MAR 2012
Prot. n. 13651 del
Assegnata al Settore
Il Sindaco

Alcamo il 01.03.2012

Raccomandata a/r

Al sig. Sindaco
del Comune di Alcamo

Oggetto: Richiesta risarcimento danni. Sinistro del 31.01.2012 Sig.ra Stellino Vita

Per espresso incarico ricevuto dalla sig.ra Stellino Vita, cod. fisc. STLVTI61D47A1760, Vi invito a provvedere al pagamento dei danni riportati dall'autovettura Ford Escort 1g. AW 821 JF di sua proprietà a seguito del sinistro avvenuto il 31.01.2012 alle ore 17,00 circa in Alcamo nella Via Col. Di Lana.

Più precisamente, il sig. Campo Angelo, alla guida della detta autovettura di proprietà della mia assistita, percorreva la Via Col. Di Lana di Alcamo a velocità moderata stante le pessime condizioni del manto stradale quando, a seguito di un rumore sotto la macchina, l'autovettura si fermava. Sceso dall'autovettura verificava la rottura della coppa dell'olio ed altri danni causati dall'eccessiva sporgenza di un tombino.

L'autovettura ha riportato danni che si quantificano in euro 700,00 di materiale oltre manodopera ed eventuali danni interni.

Tutto ciò premesso, si ritiene codesta amministrazione responsabile ex art. 2043 e/o ex art. 205 lcc. nella causazione del sinistro.

Mi corre l'obbligo di avvertire che trascorsi infruttuosamente gg. 15 dalla ricezione della presente, sarò costretta ad adire le vie legali.

In attesa di Vs cortese riscontro al riguardo, si porgono distinti saluti.

Avvocato Antonella Russo

COMUNE DI ALCAMO
UFFICIO TECNICO
Ing. (K. Blum) (ingegnere)
Sindaco



MINUTA

CITTA' DI ALCAMO

Provincia di Trapani

VI SETTORE SERVIZI TECNICI

Prot. n. 18502

Alcamo li 26/02/2012

RACCOMANDATA A.R.

ALLO STUDIO DOTT. LUIGI SIMONETTO
VIA DEI MILLE, 81 - 91025 MARSALA

e.p.c.

ALL' AVVOCATURA COMUNALE
SEDE

Oggetto: Denuncia di sinistro del 31/01/2012 del Sig.ra Stellino Vita - invio richiesta di risarcimento danni

Si trasmette in allegato copia richiesta risarcimento danni pervenuta il 07/03/2012 prot. n. 13651, per gli adempimenti consequenziali.

Tanto si doveva.

Istruttore Amministrativo
Vincenzo Fruto

Il Dirigente
INGEGNERE CAPO-DIRIGENTE
Ing. E. A. Parrino



MINUTA

CITTA' DI ALCAMO

Provincia di Trapani

VI SETTORE SERVIZI TECNICI

Prot. n. 25676

Alcamo li 17/04/12

RACCOMANDATA A.R.

ALLO STUDIO
DOTT. LUIGI SIMONETTO
VIA DEI MILLE, 81
91025 MARSALA

E p.c. ALL' AVVOCATURA COMUNALE
SEDE

Oggetto: sinistro del 31/01/12 Sig.ra – Stellino Vita invio documentazione.

In riferimento al sinistro di cui in oggetto, si trasmettono in allegati integrazioni documenti dall'Avv. Antonella Russo pervenuti per via fax in data 03/04/12 – 13/04/12.

Tanto si doveva

[Signature]
Ufficio Amministrativo
Vincenzo Flauto

IL DIRIGENTE
INGEGNERE CAPO DIRIGENTE
[Signature]
Ing. E. A. Parrino

RELAZIONE DI PERIZIA

Marsala li 28/08/2012

Spett.le COMUNE DI ALCAMO
SEDE



RAMO RCIRCO

SINISTRO del 31/01/2012

ASSICURATO: Comune di Alcamo

POLIZZA Convenzioni

CONTROPARTE Stellino Vita c/o Avv.to Antonella Russo - corso VI Aprile n°208 - 91011 Alcamo (TP)

CAUSA, CIRCOSTANZA E
MODALITA' DE SINISTRO,
DESCRIZIONE DEL FATTO.

Nella denuncia si riferisce che la cto, alla guida della propria autovettura Ford Escort targata AW821JF, stava percorrendo la via Col. Di Lana quando, a causa delle precarie condizioni del manto stradale e della sporgenza di un tombino, si verificava la rottura della coppa dell'olio ed altri danni.
Abbiamo richiesto alla cto documentazione varia.

STIMA DEL DANNO.

Trattasi di autovettura Ford Escort targata AW821JF - telaio n°NWY09225 - anno di prima immatricolazione 20/04/1998 - intestata a Stellino Vita nata ad Alcamo (TP) il 07/04/1961 ed ivi residente nella via Orto Ballo 20/P.

La cto ha prodotto preventivo di spesa per complessivi € 747,07 oltre IVA.

Avendo accertato che il veicolo in oggetto ha un valore commerciale pari ad € 400,00 il danno verrà valutato "a relitto" essendo antieconomiche le riparazioni.

Premesso ciò si ha:

- Valore commerciale antesinistro ----- € 400,00
- A detrarre relitto ----- € 100,00
Residuano € 300,00

- FISM (gg.4 x 15,00) ----- € 60,00
- Raddizione e reinscrittione ----- € 200,00

Danno stimato € 560,00 oltre onorario e spese

Note

Si fa rilevare come la sede stradale - nella zona dove ebbe a verificarsi il sinistro - non è pavimentata con conglomerato bituminoso; tanto la condizione del manto stradale quanto il dislivello creato dal tombino risultano perfettamente scorgibili con la normale diligenza.

Non può - comunque - escludersi del tutto la responsabilità della P.A.

A mio avviso il danno può liquidarsi in concausa.

IL PERITO



AVV. ANTONELLA RUSSO
C.SO VI APRILE N.208
91011 ALCAMO

GIUDICE DI PACE DI ALCAMO
ATTO DI CITAZIONE

COPIA
CITTA' DI ALCAMO
POSTA IN ARRIVO
Prot. n. 63868 del 24 OTT. 2012
Assegnata al Settore
Il Segretario Generale

La sig.ra **Stellino Vita**, (cod. fisc.: STLVTI61D47A176O), nata in Alcamo il 7.04.1961 ed ivi residente nella Via Orto Ballo n.20, rappresentata e difesa per mandato a margine del presente atto dall'**Avv. Antonella Russo** (cod. fisc. RSSNNL71A70D423A) del Foro di Trapani ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Alcamo - C.so VI Aprile n.208

cita

1. Il **Comune di Alcamo**, (p.iva 02020600819) in persona del sindaco pro-tempore, con sede in Piazza Ciullo n.1 - Alcamo Cap 91011;

convenuto

a comparire innanzi al Giudice di Pace di Alcamo per l'udienza del 19.12.2012 ore 9 e seguenti, nei locali di sue ordinarie sedute siti in Alcamo, nella Via Verga, con invito a costituirsi ed a comparire nelle forme ed entro il termine di legge all'udienza indicata e con avvertimento che la mancata costituzione entro tale termine comporta la decadenza di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., per ivi sentire l'accoglimento delle infrascritte domande per la cui intelligenza si premette quanto segue

in fatto e in diritto

In data 23.01.2012 alle ore 17,00 circa, il sig. Campo Angelo, alla guida dell'autovettura Ford Escort tg. AW 821 JF di proprietà dell'odierna attrice sig.ra Stellino Vita, percorreva la Via Col di Lana di Alcamo a velocità moderata stante le pessime condizioni del manto stradale non asfaltato quando, un improvviso rumore sotto la vettura costringeva il detto conducente ad arrestare il mezzo. Sceso dall'autovettura, il sig. Campo Angelo constatava la rottura della coppa dell'olio ed altri danni causati da un tombino che sporgeva eccessivamente e/o da un dislivello del manto stradale assolutamente non visibile e non presegnalato (docc. 1, 2).

Il danno riportato dall'autovettura Ford Escort ammonta a complessivi euro 905,97= iva inclusa, così come da preventivo di riparazione redatto dal sig. Ippolito Gaetano, titolare dell'omonima officina con sede in Alcamo nella Via Tiziano n.38 (doc. n.3).

La sottoscritta Stellino Vita informata ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, come da atto allegato, nomina e costituisce suo procuratore e difensore con tutte le facoltà compresa quella di chiamare terzi in causa, di estendere la domanda, eleggere domicilio, rinunciare agli atti del giudizio, farsi sostituire da altri colleghi, transigere e conciliare, quietanzare, proporre appelli e ricorsi per tutti i gradi e stadi del giudizio compresa la fase esecutiva e/o di opposizione l'Avv. Antonella Russo presso il cui Studio sito in Alcamo - C.so VI Aprile n.208 elegga domicilio. Dichiaro inoltre, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 D. Lgs 196/2003, di essere stata edotta che i dati personali richiesti direttamente o raccolti presso terzi saranno utilizzati ai soli fini del presente incarico preste conseguentemente il mio consenso al loro trattamento. Prendo altresì atto che il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità dell'incarico.

FTO STELLINO VITA

Verà e autentica la firma
FTO AVV. ANTONELLA RUSSO

Con raccomandata a/r dell'1.03.2012, a mezzo del sottoscritto procuratore, l'odierna attrice richiedeva tutti i danni riportati dalla propria autovettura nel sinistro *de quo* al convenuto Comune di Alcamo (doc. n.4).

Con nota prot. n.18529 del 26.03.2012, il VI° Settore Servizi Tecnici del Comune di Alcamo richiedeva documentazione ai fini dell'istruttoria (doc. n.5).

In data 3.04.2012 veniva regolarmente trasmessa tutta la documentazione richiesta (doc.n.6). La stessa è stata altresì trasmessa allo Studio Tecnico del Dott. Luigi Simonetto in data 12.06.2012 a seguito di richiesta pervenuta in pari data (docc. n. 7 e 8).

La responsabilità dell'evento è imputabile in via esclusiva al Comune di Alcamo che, quale ente proprietario della detta via, ha provveduto a che fosse correttamente ed opportunamente bonificato il manto stradale, lasciando buche, avvallamenti e tombini sporgenti senza preventiva segnalazione, tali da costituire insidia e pericolo alla circolazione dei mezzi.

Il convenuto Comune di Alcamo è altresì responsabile ex art 2051 c.c., quale ente proprietario (e custode), per il "danno cagionato dalle cose che ha in custodia...".

A tal proposito, è bene ricordare in primo luogo il mutato orientamento della Corte di Cassazione che ribadisce la presunta responsabilità dell'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito, ai sensi dell'art.2051 c.c., dei sinistri causati dalla particolare conformazione della strada o delle sue pertinenze. Tale responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito che può consistere sia in un'alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile o non tempestivamente eliminabile...(tra le altre Cass. Civ. Sez. III Sent. n.24419 del 19.11.2009 Sent. n.20754 del 28.09.2009).

Nella fattispecie per cui è causa, la responsabilità non può essere esclusa dal caso fortuito in quanto non è dato individuare una situazione di pericolo provocata dall'utente né una repentina alterazione dello stato della cosa.

A tutt'oggi il convenuto Comune di Alcamo non ha provveduto al ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dall'attrice Stellino Vita.

Orbene, ciò premesso in fatto e ritenuto fondato in diritto, ci si vede costretti adire le vie giudiziali onde chiedere che

PIACCIA ALL'ILLUSTRISSIMO GIUDICE DI PACE

- **accertare e dichiarare** l'esclusiva responsabilità del Comune di Alcamo, in persona del sindaco pro-tempore, per tutti i danni riportati dalla autovettura attorea;
- **accertare e dichiarare** che i danni riportati dall'autovettura Ford Escort tg. AW 821 JF nel sinistro de quo ammontano ad **€ 905,97= iva inclusa** così come specificato in narrativa, oltre il danno patrimoniale derivante dal **fermo tecnico**, da liquidarsi secondo equità ai sensi del combinato disposto degli artt. 2056 e 1226 c.c.;
- **conseguentemente condannare** il convenuto Comune di Alcamo, in persona del Sindaco pro-tempore, al pagamento delle suddette somme, oltre alle spese, agli interessi legali e rivalutazione monetaria a far data dal giorno del sinistro fino al soddisfo, **con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, oltre IVA e CPA come per legge e spese generali del 12,50%, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario che ha anticipato le spese e non riscosso gli onorari.**

Con riserva di articolare mezzi istruttori e di depositare documenti, si producono mediante deposito i documenti avanti indicati di cui all'indice del fascicolo.

Il sottoscritto procuratore dichiara, ai fini della ricezione delle comunicazioni, di avere il seguente numero di telefax 0924/21874 e la seguente pec: antonella.russo@avvocatitrapani.legalmail.it.

Si dichiara ai sensi dell'art. 14 del DPR 115/2002 che il valore della causa è € 905,97=

Alcamo, li 22.10.2018

Avv. Antonella Russo

AMO

RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza come in atti, io sottoscritto Uff. Giud. Addetto all'Ufficio Unico
Notifiche presso il Tribunale di Trapani - Sezione Distaccata di Alcamo, ho
notificato il suesteso atto al retroscritto:

- Comune di Alcamo, con sede in Piazza Giulio n.1 Cap 91011
Alcamo, in persona del sindaco pro-tempore,
mediante notifica di copia conforme dell'atto a mani

del sig. ...
[Signature]
Nella qualità d'impiegato, in adempimento alla ricezione
degli atti tale qualificatosi.
Alcamo, li 23/10/2012

[Signature]
Uff. Giud. Addetto all'Ufficio Unico
Notifiche presso il Tribunale di Trapani -
Sezione Distaccata di Alcamo

16/2012

Proposta N° <u>300</u> Prot. _____ Data <u>21-11-2012</u>		Invitata ai capi gruppo Consiliari il _____ Prot. N° _____ L'impiegato responsabile _____
---	---	--

Comune di Alcamo
PROVINCIA DI TRAPANI
Copia Deliberazione della Giunta Municipale

N° <u>255</u> del Reg. Data <u>22-11-2012</u>	OGGETTO : Lita Stellino Vita c/ Comune di Alcamo dinanzi al Giudice di Pace di Alcamo - udienza 19/12/2012 - Autorizzazione a resistere in giudizio - Nomina legale Avv. Giovanni Mistretta.
Parte riservata alla Ragioneria Bilancio _____ ATTO n. _____ Titolo _____ Funzione _____ Servizio _____ Intervento _____ Cap. _____	NOTE Immediata esecuzione COMUNE DI ALCAMO L. R. 10/1981 SEZIONE SERVIZI TECNICI Responsabile di servizio Ass. _____ A. DIRIGENTE

L'anno duemiladodici il giorno Venticinque del mese di Novembre alle ore 17.30 nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

		PRÉS.	ASS.	FAV.	CONTR.	ASTEN.
1)	Sindaco Bonventre Sebastiano	X		X		
2)	Ass.V.Sind. Paglino Giacomo	X		X		
3)	Assessore Fundarò Massimo	X		X		
4)	Assessore Abbinanti Gianluca	X		X		
5)	Assessore Mirrone Otilia	X		X		
6)	Assessore Palmeri Elisa	X		X		
7)	Assessore Settiani F.sca Ylenia	X		X		

Presiede il Sindaco Dott. Sebastiano Bonventre.

Partecipa il Segretario Generale Dott. Cristofaro Ricupati.

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente deliberazione avente ad oggetto: **Lite Stellino Vita c/ Comune di Alcamo** dinanzi al Giudice di Pace di Alcamo – udienza 19/12/2012 - Autorizzazione a resistere in giudizio – Nomina legale Avv. Giovanna Mistretta.

Premesso:

- che con prot. n. 63828 del 24/10/2012 è stato notificato dalla Sig.ra Sig. Stellino Vita nata ad Alcamo il 07/04/1961 ed ivi residente nella via Otto Ballo, 20, un atto di citazione, relativo alla richiesta di risarcimento danni materiali per l' autovettura Ford Escort AW 821 JF di sua proprietà;

- che l' udienza è prevista per il giorno 19/12/2012, dinanzi al Giudice di Pace di Alcamo;

- che le circostanze del sinistro per il quale viene richiesto il risarcimento dei danni materiali all' autovettura di che trattasi, così come esposte, sono le seguenti: *" alle ore 17,00 circa del 23/01/2012 il Sig. Campo Angelo, mentre percorreva a moderata velocità ed alla guida dell' autovettura citata la Via Col di Lana di Alcamo, (che si presentava con il manto stradale non asfaltato), sentiva un improvviso rumore proveniente da di sotto della vettura. Sceso dall' automezzo constatava di avere rotto la coppa dell' olio del mezzo, cagionato da un tombino (non visibile e non segnalato), che sporgeva eccessivamente da piano di calpestio stradale ".*

Ritenute infondate le motivazioni espresse nella richiesta di risarcimento danni e nell' atto di citazione, sussistendo nella specie il nesso fortuito.

Ritenuto di autorizzare il Comune di Alcamo, in persona del suo Legale rappresentante pro-tempore, Sindaco Dott. Sebastiano Bonventre, per i motivi espressi in narrativa, a resistere in giudizio davanti al Giudice di Pace nella lite intentata dalla Sig. Stellino Vita nata ad Alcamo il 07/04/1961.

Ritenuto doversi procedere alla nomina del legale che rappresenti e difenda questo Ente in ogni fase stato e grado della lite, e che tale nomina potrà essere conferita all'Avv. Giovanna Mistretta conferendo alla stessa ogni più ampio mandato di legge, ivi compreso la chiamata di terzo, la proposizione di domanda riconvenzionale e quant'altro utile per una valida difesa;

- Vista la L.R. n. 16 del 15/03/63 e successive modifiche ed aggiunte;

- Visto l'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica ex art. 49 D.Lgs. 267/2000 recepito dall'art. 1 comma 1 lett.i) della L.R. 48 del 11/12/1991, così come novellato dall'art. 12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000, espresso dai competenti Dirigenti di Settore, pareri che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione;

PROPONE DI DELIBERARE

1) di autorizzare il Comune di Alcamo, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Sindaco Dott. Sebastiano Bonventre per i motivi espressi in narrativa, a resistere in giudizio nella lite intentata dalla Sig. Stellino Vita nata ad Alcamo il 07/04/1961, contro il Comune di Alcamo, dinanzi al Giudice di Pace del Tribunale di Alcamo, in ogni fase stato e grado del giudizio;

2) di nominare legale del Comune di Alcamo l'Avv. Giovanna Mistretta, conferendo alla stessa ogni più ampio mandato di legge, ivi compreso la chiamata di terzo, la proposizione di domanda riconvenzionale e quant'altro utile per una valida difesa;

3) di dare atto che nessuna spesa deriva dal presente provvedimento;

4) di volere dichiarare ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 44/91, il presente atto immediatamente esecutivo;

Il Proponente
Responsabile del procedimento

Proposta di deliberazione della giunta comunale avente per oggetto: Lite Stellina Vita e Comune di Alcamo dinanzi al Giudice di Pace di Alcamo - udienza 19/12/2012 - Autorizzazione a resistere in giudizio - Nomina legale Avv. Giovanna Mistretta.

Pareri ex art. 1, comma 1, lett. j), punto 01 della L.R. 48/91 e s.m.i.

I sottoscritti Dirigente del Settore Servizi Tecnici e dell'Avvocatura Comunale

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni,

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni;

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo quanto previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i.

Ai sensi dell'art.1, comma 1, lett. j) punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo, 13/11/2012

Avvocatura Comunale
Avv. Giovanna Mistretta

Il Dirigente
Settore Servizi Tecnici
Ing. Capo F. A. Marino

Il sottoscritto Dirigente del Settore di Ragioneria,

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario;

Ai sensi dell'art.1, comma 1, lett. j) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo, 21 NOV 2012

Il Dirigente di Settore

Visto: L'Assessore al ramo

Si dichiara inadempienza
l'espressione del parere
di regolarità contabile

Il Direttore di Ragioneria
Dr. C. ...

IL SINDACO
F.to Sebastiano Bouventre

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to
GIACOMO PAGLINO

F.to Cristofaro Ricupati

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo
Dalla Residenza Municipale, li

Il Segretario Generale

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.)

N. Reg. pubbl. _____

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 24-11-2012 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi, nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it di questo Comune.

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

- CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 22-11-2012

☐ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (Art. 12, comma 1, L.R. 44/91).

☒ Dichiarata Immediatamente Esecutiva (Art. 12, Comma 2, L.R. n°44/91).

☐ _____

Dal Municipio _____

IL SEGRETARIO
GENERALE
(Dr. Cristofaro Ricupati)

AVVOCATO GIOVANNA MISTRETTA
Comune di Alcamo, via T.nte Vito Manno,5
Tel.: 092421292 - FAX 0924507129
Mobile: 329 7508530

email: avvnmistretta@gmail.com - PEC: giovanna.mistretta@avvocatitrapani.legalmail.it

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO

Comparsa di Costituzione e Risposta

Per il **COMUNE DI ALCAMO**, in persona del suo rappresentante legale pro-tempore, Sindaco Prof. Dott. Sebastiano Bonventre, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanna Mistretta giusta procura rilasciata a margine del presente atto ed elettivamente domiciliato presso l'avvocatura comunale, sita in Alcamo via T.nte Vito Manno, n. 5,

Ai sensi e per gli effetti del D.L. 35/2005 si indicano, n. di fax, codice fiscale e indirizzo di posta elettronica dell'avv. Giovanna Mistretta:

0924-507129

(C.F.:MSTGNN43A54D086R)

PEC.:
giovannamistretta@avvocatitrapani.legalmail.it)

- convenuto -

CONTRO

La sig.ra Stellino Vita, residente in Via Orto Ballo n. 20, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonella Russo.

- attrice -

FATTO

Con atto di citazione notificato il 23/10/2012, l'odierna attrice ha citato in giudizio il Comune di Alcamo in persona del sindaco pro-tempore, onde sentirlo condannare al risarcimento dei danni asseritamente occorsi all'autovettura Ford Escort tg. AW 821 JF, guidata dal sig. Campo Angelo, di proprietà dell'odierna attrice, oltre le spese, interessi legali e rivalutazione monetaria, a tal uopo esponendo:

- " in data 23/01/2012 alle ore 17,00 circa, il Sig. Campo Angelo, alla guida dell' autovettura Ford Escort tg. AW 821 JF, percorreva la Via Col di Lana di Alcamo a velocità moderata stante le pessime condizioni del manto stradale non asfaltato, quando un improvviso rumore sotto la vettura costringeva il detto conducente ad arrestare il mezzo. Sceso dall'autovettura, il sig. Campo Angelo constatava la rottura della coppa dell'olio ed altri danni causati a dire dell'attrice

Nella qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Alcamo nomino a rappresentarmi e difendere in ogni fase, stato o grado del presente giudizio, l'avvocato Giovanna Mistretta, con ogni facoltà di legge, compresa quella di proporre riconvenzionale, domanda incidentale, chiamata di terzo, motivi aggiunti, proporre appello, impugnare qualsiasi provvedimento ritenuto lesivo dei propri interessi, transigere e rinunciare, totalmente o parzialmente all'azione o agli atti del giudizio, promuovere procedimento esecutivo, atto di precetto, pignoramento sia mobiliari che immobiliari. Eleggo domicilio presso:

AVVOCATURA COMUNALE
VIA TEN. V. MANNO, 5
ALCAMO

Alcamo li _____

Il Sindaco
(Sebastiano Bonventre)

E' autentica
avv. Giovanna Mistretta

- da un tombino che sporgeva eccessivamente e/o da un dislivello del manto stradale assolutamente non visibile e non presegnalato".
- Il danno, secondo parte attrice, riportato dall'autovettura Ford Escort "ammonta a complessivi euro 905,97 iva inclusa, così come da preventivo di riparazione redatto dal sig. Ippolito Gaetano, titolare dell'omonima officina con sede in Alcamo nella Via Tiziano n. 38". L'odierno ricorrente pretenderebbe inoltre il danno patrimoniale derivante dal fermo tecnico, da liquidarsi secondo equità.

Con il presente atto, il Comune di Alcamo in persona del sindaco pro tempore, si costituisce in giudizio per contestare, poiché infondata in fatto e in diritto, l'avversa domanda attorea per i seguenti motivi di

DIRITTO

In via preliminare deve osservarsi che nel caso di specie risulta applicabile l'art. 107 c.p.c. "Intervento per ordine del giudice", poiché stante l'estraneità dell'odierno convenuto, Comune di Alcamo, al rapporto controverso, deve applicarsi *"il principio dell'estensione automatica della domanda attorea al chiamato in causa da parte del convenuto"*, che deve individuarsi nel sig. Campo Angelo. Ciò *"al fine di ottenere la liberazione dello stesso convenuto [Comune di Alcamo] dalla pretesa attorea, in ragione del fatto che il terzo [sig. Campo Angelo] s'individui come unico obbligato nei confronti dell'attore ed in vece dello stesso convenuto, realizzandosi in tal caso un ampliamento della controversia in senso soggettivo (divenendo il chiamato parte del giudizio in posizione alternativa con il convenuto) ed oggettivo (inserendosi l'obbligazione del terzo dedotta dal convenuto verso l'attore in alternativa rispetto a quella individuata dall'attore), ma fermo restando, tuttavia, in ragione di detta duplice alternatività, l'unicità del complessivo rapporto controverso"* (Cass. Civ. sez. III, 28 gennaio 2005 n. 1748).

Invero, ai sensi dell'art. 1227 comma 2 codice civile è il sig. Campo Angelo l'unico responsabile nei confronti dell'attore, in quanto lo stesso quale conducente dell'autovettura di che trattasi, certamente, non ha affrontato la

i
s.
a
si
co
ce
di
co
(ci
Pe

Pre
+ di
pres
risar
quo;
Nel r
- ri
dell'a

via Col di Lana con la diligenza richiesta al caso di specie: strada priva per tutta la sua lunghezza di pavimentazione bituminosa (cfr. ritrazione fotografica tratta da "Google Maps").

Ergo, nella specie – per le anzidette condizioni strutturali e ambientali di piena luce solare – manca del tutto il carattere dell'insidiosità necessario per invocare le responsabilità di quest'Ente ed, allora, il conducente ben era consapevole di attraversare un tratto di strada non asfaltata in guisa da dovere prestare maggiore prudenza e diligenza alla guida!

È, dunque, nei confronti del sig. Campo Angelo, mediante l'intervento per ordine del giudice ex art. 107 c.p.c., che deve instaurarsi il giudizio tendente all'accertamento della sua esclusiva responsabilità per l'accaduto e per l'effetto vederlo condannare a risarcire i danni materiali che asseritamente l'odierna attrice sostiene di avere subito.

Ebbene, la condotta di guida che nel caso che ci occupa avrebbe tenuto il sig. Campo Angelo è stata improntata all'imprudenza non essendo consona alla potenziale situazione di pericolo *de qua* suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso conducente, atteso che *tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo [agente] nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso* (cfr. Cass. civ.15375/2011).

Per quanto sopra, voglia

IL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO

Preliminarmente:

• ordinare ai sensi e per gli effetti dell'art. 107 c.p.c. l'intervento nel presente giudizio del sig. Campo Angelo, onde vederlo condannare a risarcire l'odierna attrice di tutti i danni occorsagli a seguito del sinistro *de quo*;

Nel merito:

– ritenere e dichiarare infondata in fatto ed in diritto la domanda dell'attore e rigettarla sotto ogni profilo;

- 2)
3)
4)
- ritenere e dichiarare che nessuna responsabilità è da imputarsi in capo al Comune di Alcamo;
 - ritenere in toto, di contro, l'imputabilità dell'evento, ex art. 1227 c.c. in capo al sig. Campo Angelo, con esclusione per il Comune di Alcamo dell'obbligo del risarcimento dei danni richiesti;
 - in via ulteriormente subordinata, e nell'eventualità in cui codesto Giudice dovesse ravvisare la responsabilità della convenuta Amministrazione per l'incidente *de quo*, ritenere e dichiarare il concorso di colpa del sig. Campo Angelo nella causazione dei danni materiali e nella misura che verrà ritenuta di maggiore giustizia, riducendo, proporzionalmente la somma richiesta;

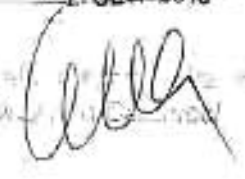
Con riserva di articolare ogni più opportuno mezzo istruttorio anche in considerazione del comportamento processuale di controparte ed all'esito della visione del fascicolo di controparte e delle prove allegate

Vinte le spese.

Alcamo, li 29.12.2012


(avvocato Giovanna Mistretta)

UFFICIO GIUDIZIARIO
Sottile
Stueno
2 GEN 2013



Avvocato
Antonella Russo
Corso VI Aprile n. 208
91011 Alcamo TP

c/ante
examinato
N° 1088/17 R.L.

**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DEL MANDAMENTO
DI ALCAMO**

Comparsa conclusionale

per la sig.ra **Stellino Vita**, cod. fisc.: STLVI61D47A176O, elettivamente domiciliata
in Alcamo C.so VI Aprile n.208 presso lo studio dell'avv. Antonella Russo, dal quale
è rappresentato e difeso,

attrice

contro

1. **Comune di Alcamo**, in persona del sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso
dall'avv. **Giovanna Mistretta**

convenuto

e nei confronti di

2. **Campo Angelo**

convenuto contumace

Si premette

In data 23.01.2012 alle ore 17,00 circa, il sig. Campo Angelo, alla guida
dell'autovettura Ford Escort tg. AW 821 JF di proprietà della sig.ra Stellino Vita,
percorreva la Via Col di Lana di Alcamo con direzione Via Porta Palermo a velocità
moderata stante le pessime condizioni del manto stradale non asfaltato quando, un
improvviso rumore sotto la vettura costringeva il detto conducente ad arrestare il

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO
Espresso in data 14 MAR 2012

mezzo. Sceso dall'autovettura, il sig. Campo Angelo constatava la rottura della coppa dell'olio ed altri danni causati da un tombino che sporgeva eccessivamente e/o da un dislivello del manto stradale assolutamente non visibile e non presegnalato. Tali danni ammontano ad € 905,97=.

Con atto di citazione notificato il 23.10.2012, ad istanza della sig.ra Stellino Vila, si conveniva in giudizio il Comune di Alcamo in persona del sindaco pro-tempore invitandolo a comparire avanti il designando Giudice di pace di Alcamo per l'udienza del 19.12.12 ad ore 9 e seguenti.

Si costituiva ritualmente il comune di Alcamo chiedendo l'integrazione del contraddittorio ex art 107 cpc nei confronti del sig. Campo Angelo quale conducente l'autovettura attorea.

All'udienza del 13.03.2013, il Giudice della causa dichiarava la contumacia del convenuto Campo Angelo ed animava i mezzi istruttori di parte attrice e l'interrogatorio formale del convenuto.

In data 16.09.2013 venivano escussi i testi di parte attrice e veniva espletato l'interrogatorio formale del sig. Campo Angelo.

Infine all'udienza del 9.12.2013 venivano precisate le conclusioni come in atti.

diritto

L'esito dell'istruttoria ha confermato l'assunto e la fondatezza della domanda attorea. Il testimone escusso ha, infatti, chiarito che nella via Col di Lana di Alcamo era presente un tombino che sporgeva eccessivamente dal manto stradale creando un dislivello non visibile e privo di segnalazione, che le condizioni del manto stradale erano pessime e pertanto percorrevano la detta via molto lentamente ed in particolare che "la visibilità non era buona poiché il cielo era nuvoloso e pioveva", "era

impossibile evitare il tombino poiché non vi era spazio sufficiente" e "il sig. Campo Angelo procedeva a passo d'uomo data la disconnessione della strada".

Anche dalla documentazione fotografica in atti risulta la non visibilità del tombino in ragione anche del fatto che la strada è priva di bitumazione, inoltre si evince con chiarezza che a causa di un muretto perpendicolare alla strada, rimane lo spazio sufficiente al passaggio di un'autovettura senza che la stessa possa spostarsi a dx o sx e nel caso di specie evitare il tombino.

Nessun elemento fornito dalla controparte può porre nel dubbio la fondatezza della domanda in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'azione.

Le condizioni strutturali del luogo e le condizioni ambientali e climatiche al momento del sinistro sono tali da rendere inequivocabilmente insidioso il tombino sporgente, anche alla luce della prudenza e diligenza del conducente nel percorrere la detta via e dell'impossibilità di evitare il danno. Ne consegue che il comportamento del conducente Campo Angelo non è tale da interrompere il nesso eziologico tra causa ed evento.

Per le considerazioni che precedono si

chiede

Voglia il sig. Giudice di Pace

Contrarius reiectis:

- **dichiarare** l'esclusiva responsabilità del Comune di Alcamo, in persona del sindaco pro-tempore, per tutti i danni riportati dalla autovettura attorea;
- dichiarare** che i danni riportati dall'autovettura Ford Escort tg. AW 821 JF nel sinistro de quo ammontano ad € 905,97= iva **inclusa** oltre il danno patrimoniale derivante dal **fermo tecnico**, da liquidarsi secondo equità ai sensi del combinato disposto degli artt. 2046 e 1226 c.c.;

- *conseguentemente condannare il convenuto Comune di Alcamo, in persona del Sindaco pro-tempore, al pagamento delle suddette somme, oltre alle spese, agli interessi legali e rivalutazione monetaria a far data dal giorno del sinistro fino al soddisfo, con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, oltre IVA e CPA come per legge e spese generali del 12,50%, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario che ha anticipato le spese e non riscosso gli onorari.*

Alcamo lì 14 marzo 2014

Avv. Antonella Russo

CITTA' DI ALCAMO
POSTA IN ARRIVO
Prot. n. 43967 del 19 SET. 2014
Assegnata al Settore *Amministrativo*
19 SET. 2014 Il Segretario Generale



Yolo
N. 1088/12 R.G.
N. 187/14 SENT
N. 1002/14 CRON

Serv. Tecnici

REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



Il Giudice di Pace di Alcamo, Avv. Eleonora Granozzi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 1088/2012 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2012, promossa da:

- STELLINO VITA - nata in Alcamo il 07-04-1961 (C.F. STLVTI61D47A176Q),
ivi residente nella Via Orto di Ballo n. 20 ed ivi elettivamente domiciliata nel
Corso VI Aprile n. 208 presso lo studio dell'Avv. Antonella Russo
(C.F. RSSNNL71A70D423A) che la rappresenta e difende giusta procura a
margine dell'atto di citazione

CONTRO

- COMUNE DI ALCAMO - in persona del Sindaco *pro-tempore*, rappresentato e
difeso dall'Avv. Giovanna Mistretta (C.F. MSTGNN43A54D086R) per procura
a margine della comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliato
in Alcamo, Via Ten. Vito Manno n. 5, presso l'Avvocatura Comunale;

CONVENUTO

- CAMPO ANGELO - residente in Alcamo Via Orto di Ballo n. 20 P.2°

TERZO CHIAMATO CONTUMACE

Avente ad oggetto: "AZIONE RISARCITORIA DA SINISTRO STRADALE"

AGGIUNTA DI ALCAMO
AGGIUNTA
del
Adm.
L'IMPONENTE

CONCLUSIONI

DELL'ATTRICE:

- Piacca al Giudice di Pace
- accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del Comune di Alcamo, in persona del sindaco *pro tempore*, per tutti i danni riportati dalla autovettura attorea;
- accertare e dichiarare che i danni riportati dall'autovettura Ford Escort tg. AW 821 JF nel sinistro *de quo* ammontano ad Euro 905,97, iva inclusa, così come specificato in narrativa, oltre il danno patrimoniale derivante dal fermo tecnico, da liquidarsi secondo equità ai sensi del combinato disposto degli artt. 2056 e 1226 C.C.;
- conseguentemente condannare il convenuto Comune di Alcamo, in persona del sindaco *pro tempore*, al pagamento delle suddette somme, oltre alle spese, agli interessi legali e rivalutazione monetaria a far data del giorno del sinistro ~~in cui~~ soddisfatto, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA e CPA come per legge e spese generali del 12,50%, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario che ha anticipato le spese e non riscosso gli onorari*.

DEL CONVENUTO COMUNE DI ALCAMO:

- Voglia l'Ill. mo Giudice di Pace,
- preliminarmente:
- ordinare ai sensi e per gli effetti dell'art. 107 C.P.C. l'intervento nel presente giudizio del sig. Campo Angelo, onde vederlo condannare a risarcire l'odierna attrice di tutti i danni accorsagli a seguito del sinistro *de quo*;
- nel merito.

- ritenere e dichiarare infondata in fatto ed in diritto la domanda dell'attore e rigettarla sotto ogni profilo;

- ritenere e dichiarare che nessuna responsabilità è da imputarsi in capo al Comune di Alcamo;

- ritenere *in toto*, di contro, l'imputabilità dell'evento, ex art. 1227 C.C. in capo al sig. Campo Angelo, con esclusione per il Comune di Alcamo dell'obbligo del risarcimento dei danni richiesti;

- in via ulteriormente subordinata e nell'eventualità in cui codesto Giudice dovesse ravvisare la responsabilità della convenuta Amministrazione per l'incidente *de quo*, ritenere e dichiarare il concorso di colpa del sig. Campo Angelo nella causazione dei danni materiali e nella misura che verrà ritenuta di maggiore giustizia, riducendo proporzionalmente la somma richiesta.

Vinte le spese".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 23-10-2012 a ministero Giacalone Nicolò, messo notificatore di questo Ufficio, Stellino Vita evocava in giudizio il Comune di Alcamo in persona del Sindaco *pro-tempore* per sentirlo condannare al pagamento della somma di Euro 905,97, oltre accessori, e ciò quale risarcimento dei danni subiti dalla propria autovettura Ford Escort nell'incidente stradale verificatosi alle ore 17,00 circa del 23-01-2012.

Esponeva che, nella circostanza, Campo Angelo, alla guida dell'autovettura Ford Escort targata AW 821 JF di proprietà di essa attrice percorreva la Via Col di Lana di Alcamo a velocità moderata stante le pessime condizioni del manto stradale non asfaltato, quando un improvviso rumore sotto l'auto l'aveva costretto a fermarsi e, disceso dal veicolo, aveva constatato la rottura della coppa

dell'olio ed altri danni causati da un tombino non visibile e non presegnalato che sporgeva dal manto stradale.

Con raccomandata a/r dell'1-03-2012 aveva, quindi, avanzato richiesta risarcitoria al Comune di Alcamo responsabile, quale proprietario della strada, dei danni ex art. 2051, ma poiché lo stesso non aveva provveduto a formulare alcuna offerta, si era vista costretta ad intraprendere il giudizio.

Si costituiva ritualmente il Comune di Alcamo il quale, preliminarmente, chiedeva che venisse ordinata la chiamata in causa del conducente l'autovettura dell'attrice, Campo Angelo, e, nel merito, resisteva alla domanda assumendo che l'incidente si era verificato per esclusiva colposa condotta di guida di quest'ultimo.

Instauratosi il giudizio, veniva disposta d'ufficio ex art. 107 C.P.C. la chiamata in causa del Campo Angelo che si rendeva contumace.

Dichiarato fallito il tentativo di conciliazione, si procedeva ad istruire la causa mediante l'ammissione dei documenti versati nei fascicoli delle parti.

L'interrogatorio formale del Campo Angelo e l'escussione di due testimoni.

All'esito dell'istruttoria, sulle conclusioni adottate dalle parti come in epigrafe trascritte, la causa all'udienza del 25-07-2014 è stata trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'azione così come proposta e qualificata va correttamente inquadrata nell'ambito della responsabilità prevista dall'art. 2051 C.C. (danno cagionato da cose in custodia).

Deve osservarsi al riguardo come, la recente sentenza 08 maggio 2012, n. 6903, della III Sezione Civile della Suprema Corte, riproponendo alcuni dei più recenti ed innovativi principi già dettati in tema di danni da insidie stradali, rappresenti

un evidente segnale di consolidamento degli orientamenti giurisprudenziali in materia, sino a poco tempo addietro molto altrimenti e tali da giustificare una forte incertezza in merito ai criteri da utilizzare nel diritto pretorio nella risoluzione dei casi concreti.

La "stabilizzazione" degli orientamenti, in particolare, emerge sotto un duplice aspetto: il profilo della applicabilità o inapplicabilità dell'art. 2051 C.C. in tema di responsabilità della pubblica amministrazione e, per altro verso, in tema di concorso di colpa del danneggiato.

Sotto il primo profilo, in linea con i principi espressi con la sentenza de qua, la Corte ha confermato che l'art. 2051 C.C. è applicabile in caso di danni derivanti da anomalie del manto stradale in due ipotesi:

- allorché ricorra la possibilità concreta di esercitare la custodia del tratto di strada, possibilità da valutarsi alla stregua di criteri quali l'estensione della strada, la posizione, le dotazioni e i sistemi di assistenza che la connotano;

- quando sia stata proprio l'attività compiuta dalla P.A. a rendere pericolosa la strada medesima.

In linea con i propri recenti indirizzi, inoltre, la Corte ha sottolineato che la possibilità concreta di esercitare la custodia sul tratto di strada, con conseguente applicabilità dell'art. 2051 C.C., sussiste sempre quando l'evento dannoso si è verificato su un tratto di strada che in quel momento era in concreto oggetto di custodia.

Quanto al secondo dei profili sopra evidenziati, ossia il concorso di colpa del danneggiato, la Corte riprende il principio - da ultimo affermato in Cassazione Civile, sez. 3, sentenza 30 Gennaio 2012, n. 1310 - assunto ormai a *ius receptum* secondo cui, quale che sia la figura di responsabilità applicabile al caso concreto

(art. 2051 o art. 2043 C.C.), l'esistenza di un comportamento colposo dell'utente danneggiato esclude la responsabilità della P.A., qualora si tratti di un comportamento idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno ed il danno stesso. Del pari, nell'ipotesi in cui il comportamento colposo dell'utente della strada non sia tale da interrompere completamente il nesso di causalità tra la causa del danno e il danno stesso ma, nondimeno, abbia avuto un'efficienza causale, sarà configurabile un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 C.C., comma 1, con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante (e, quindi, della P.A.) in proporzione all'incidenza causale del comportamento stesso.

Tali principi erano già stati delineati dal giudice delle leggi con la sentenza n. 11592/2010, secondo cui la responsabilità ex art. 2051 sussiste essenzialmente sulla base di due presupposti: un'alterazione della cosa che per le sue intrinseche caratteristiche determina la configurazione nel caso concreto della c.d. insidia o trabocchetto, e l'imprevedibilità e invisibilità di tale "alterazione" per il soggetto che, in conseguenza di detta situazione di pericolo, subisce un danno. In altri termini, perché operi la responsabilità di cui all'art. 2051 citato, non sarebbe sufficiente la prova della mera relazione tra la cosa in custodia e l'evento dannoso riconducibile ad una anomalia nella struttura o nel funzionamento della cosa stessa e, naturalmente, l'esistenza di un effettivo potere fisico su di questa da parte del custode cui spetta l'obbligo di vigilarla e di mantenerne il controllo onde evitare che produca danni a terzi. E' necessario che l'anomalia abbia anche i caratteri del pericolo occulto, connotato dalla non visibilità (elemento oggettivo) e dalla non prevedibilità (elemento soggettivo), vale a dire dalla impossibilità per l'utente di avvistarlo per tempo onde evitarlo.

Ciò premesso deve rilevarsi che le circostanze dell'incidente così come descritte nell'atto introduttivo sono state confermate dal teste Lu Monaco Vincenzo il quale ha dichiarato che: *"il Campo Angelo procedeva a passo d'uomo data la disconnessione della strada la visibilità non era buona perché il cielo era nuvoloso e pioveva ... ed era impossibile evitare il tombino perché non vi era spazio sufficiente"*. Il teste, inoltre, ha riconosciuto nelle foto allegate al fascicolo di parte attrice il luogo in questione caratterizzato da una notevole sconnessione del manto stradale e da un grosso tombino non segnalato che fuoriusciva subito dopo un piccolo avvallamento e non facilmente visibile - oltre che per le condizioni atmosferiche e l'ora - perché la strada era priva di asfalto e si restringeva proprio in prossimità del tombino a causa di un muretto perpendicolare ad essa che ne restringeva la carreggiata tanto da consentire a malapena il passaggio di un'autovettura (V. foto allegata al fascicolo di parte convenuta).

Pertanto, nel caso di specie devono ritenersi sussistenti entrambi gli elementi che connotano l'insidia o trabocchetto (non visibilità e non evitabilità) richiesti perché la Pubblica Amministrazione sia chiamata a rispondere dei danni quale custode ex art. 2051 C.C., atteso che non è emerso alcun comportamento colposo da parte del conducente del veicolo attoreo che possa configurare un suo concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 C.C., comma 1, idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno ed il danno stesso.

Per contro, il convenuto Comune di Alcamo non ha dimostrato il fortuito, per cui lo stesso deve ritenersi unico responsabile dell'evento ex art. 2051 C.C. per avere ommesso, quale proprietario e custode della strada, di provvedere alla sua manutenzione o, quanto meno, di segnalare adeguatamente la situazione di

pericolo mediante l'apposizione della specifica segnaletica prevista dal Codice della Strada, atteso che l'incidente è avvenuto in una strada situata all'interno del centro cittadino sulla quale era possibile, anzi doverosa, un'attività di controllo e vigilanza costante da parte del Comune.

In ordine al *quantum*, il danno subito dalla Ford Escort, eziologicamente riconducibile all'occorso incidente, si liquida nella somma non contestata di Euro 905,97 come da preventivo in atti asseverato in sede testimoniale dal suo autore, Ippolito Gaetano, che il Comune di Alcamo dovrà corrispondere all'attrice, oltre al danno da fermo tecnico che si liquida equitativamente in Euro 100,00 ed oltre agli interessi legali su detta somma rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT dalla data del sinistro (23-01-2012) al soddisfo.

Le spese processuali che si liquidano come in dispositivo seguono la soccombenza e vanno distratte in favore del procuratore antistatario dell'attrice.

La sentenza è provvisoriamente esecutiva *ex lege*.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando in primo grado, sulla domanda avanzata da Stellino Vita con atto di citazione il notificato il 23-10-2012, così provvede:

- dichiara il convenuto Comune di Alcamo in persona del Sindaco *pro-tempore*, unico responsabile, ex art. 2051 C.C., dell'incidente stradale verificatosi in data 23-01-2012 e, per l'effetto, lo condanna, al pagamento in favore dell'attrice della complessiva somma di Euro 1.005,97 come in parte motiva liquidata, oltre agli interessi legali da calcolarsi su detta somma rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT dalla data del sinistro al soddisfo.

- Condanna, altresì, il Convenuto Comune di Alcamo in persona del Sindaco *pro-tempore* al pagamento delle spese processuali da distrarsi in favore del procuratore antistatario dell'attrice, che liquida, ex Decreto Ministero di Giustizia 10 Marzo 2014, n. 55, in complessivi Euro 561,49, di cui Euro 37,00 per spese esenti ed Euro 330,00 per compensi, così determinati: fase di studio, Euro 65,00; fase introduttiva, Euro 65,00; fase istruttoria, Euro 65,00; fase decisoria, Euro 135,00, oltre IVA e CPA e rimborso spese del 15% come per legge.

Dichiara la sentenza provvisoriamente esecutiva *ex lege*.

Così deciso in Alcamo oggi 18 Agosto 2014.



Il Giudice di Pace
IL GIUDICE DI PACE
(Dr. Eleonora GRANOZZI)

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO
Copia conforme all'originale
Alcamo, 11 SET 2014

Il Direttore
Dr. Agostino...



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO

Deposita in cancelleria 17 0 AGO 2014

Sig. _____

[Signature]

Ritirati e *scute*
per ditta di copia
Alcamo, 11 SET 2014

È copia fotostatica conforme all'originale
composta da n. 1 fasciate, che
autografa l'originale con l'aver
RUSSO ANTONIO
Alcamo, 11 SET 2014



IN NOTIZIA DELL'UFFICIO
Comandante
Ritirati e
prossimo
9
residuo
Per l'ufficio
11 SET 2014
Avv. Antonella RUSSO

*Avv. Antonella Russo
Corso VI Aprile n. 208
91011 Alcamo*

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO
- Procedimento R.G. N. 1088/12
Note Istruttorie

In favore della sig.ra **Stellino Vita**, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonella Russo

Attrice

Contro

-Comune di Alcamo

Convenuto

La scrivente difesa, richiamando integralmente tutto quanto dedotto, indicato e precisato nell'atto di citazione, formula le seguenti istanze istruttorie:

Voglia l'On.le Giudice di Pace

ammettere prova testimoniale

- a mezzo del sig. **Lo Monaco Vincenzo** residente in Alcamo nel Corso dei Mille n.166 per dire:

1. *"Vero è che il giorno 23 gennaio 2012 alle ore 17,00 circa mi trovavo trasportato nell'autovettura Ford Escort targata AW 821 JF condotta dal sig. Campo Angelo".*
2. *"Vero è che percorrevamo la Via Col di Lana di Alcamo molto lentamente stante le pessime condizioni del manto stradale".*
3. *"Vero è che improvvisamente sentivamo un rumore e, scesi dall'autovettura, constatavamo la rottura della coppa dell'olio e presumibilmente altri danni provocati da un tombino che sporgeva*

eccessivamente dal manto stradale creando un dislivello non visibile e non presegnalato”;

- a mezzo del sig. **Ippolito Gaetano** titolare dell'omonima officina con sede in Alcamo – Via Tiziano n.38 per dire:

1. *"Vero è che ho accertato, periziato e quantificato i danni riportati dalla Ford Escort targata AW 821 JF di proprietà della sig.ra Stellino Vita e confermo il contenuto del preventivo di spesa da me redatto, che mi viene esibito, nonché la sua rispondenza alla spesa necessaria per l'esecuzione dei lavori di riparazione nello stesso descritti sia per quanto riguarda i materiali di ricambio, che per quanto riguarda la manodopera”.*

Alcamo li 18.12.2012

Avv. Antonella Russo

ORIGINALE

N. 1088/12 R.G.

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO

(N. 1088/2012 R.G.)

Note conclusionali autorizzate

Per il **COMUNE DI ALCAMO**, in persona del suo rappresentante legale pro-tempore, Sindaco Dott. Sebastiano Bonventre, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanna Mistretta

- convenuto -

C O N T R O

Sig.ra **Stellino Vita**, rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Russo,

- attore -

FATTO

Con atto di citazione notificato il 23/10/2012, l'odierna attrice ha citato in giudizio il Comune di Alcamo in persona del sindaco pro-tempore, onde sentirlo condannare al risarcimento dei danni asseritamente occorsi all'autovettura Ford Escort tg. AW 821 JF, guidata dal sig. Campo Angelo, di proprietà dell'odierna attrice, oltre le spese, interessi legali e rivalutazione monetaria, a tal uopo esponendo:

- " in data 23/01/2012 alle ore 17,00 circa, il Sig. Campo Angelo, alla guida dell' autovettura Ford Escort tg. AW 821 JF, percorreva la Via Col di Lana di Alcamo a velocità moderata stante le pessime condizioni del manto stradale non asfaltato, quando un improvviso rumore sotto la vettura costringeva il detto conducente ad arrestare il mezzo. Sceso dall'autovettura, il sig. Campo Angelo constatava la rottura della coppa dell'olio ed altri danni causati - a dire dell'attrice - da un tombino che sporgeva eccessivamente e/o da un dislivello del manto stradale assolutamente non visibile e non pres segnalato";

- Il danno, secondo parte attrice, riportato dall'autovettura Ford Escort "ammonta a complessivi euro 905,97 iva inclusa, così come da preventivo di riparazione redatto dal sig. Ippolito Gaetano, titolare dell'omonima officina con sede in Alcamo nella Via Tiziano n. 38".
- L'odierno ricorrente pretenderebbe inoltre il danno patrimoniale derivante dal fermo tecnico, da liquidarsi secondo equità.

Indi, alla prima udienza di comparizione del 7.1.2013 il convenuto Comune di Alcamo, ha ottenuto che il Giudice disponesse d'ufficio, ai sensi dell'art. 107 c.p.c., la chiamata in causa del sig. Campo Angelo, residente ad Alcamo, nella via Orto di Ballo, 20, onerandolo della sua citazione.

Invero, il Comune si adoperava di notificare in data 14.1.2014 al sig. Campo Angelo, a ministero del Messo del Giudice di Pace, Nicolò Giacalone, decreto di chiamata in causa di terzo disposta dal Giudice ex art. 107 c.p.c. e fissazione nuova udienza, reso alla prima richiamata udienza di comparizione.

Sennonché, alla successiva fissata udienza del 13.3.2013, nonostante il buon esito della notifica del precedente decreto del Giudice, nessuno era presente per il chiamato sig. Campo Angelo, indi il Giudice, dichiarata la contumacia del sig. Campo, ha altresì ammesso interrogatorio formale di questo, secondo i seguenti capitoli predisposti all'udienza:

- 1) Vero è che il giorno 23 gennaio 2012 alle ore 17.00 circa alla guida dell'autovettura Ford Escort tg. AW821 II^a percorreva la Via Col Di Lana?
- 2) Vero è che la predetta via era tutta priva di bitumazione?

Orbene, per l'effetto della ingiustificata contumacia del sig. Campo Angelo in forza dell'art. 232 c.p.c. possono ritenersi come ammessi i fatti dedotti dall'interrogatorio e segnatamente la circostanza che la predetta via Col Di Lana "era tutta priva di bitumazione" e, quindi, nella specie, in assoluto non sussistono i caratteri della mancanza di visibilità (oggettiva) e della prevedibilità (soggettiva), entrambi e congiuntamente essenziali affinché si integri la fattispecie della cosiddetta "insidia o trabocchetto".

Detto tratto di strada che priva per tutta la sua lunghezza di bitumazione era sì che *ictu oculi* il sig. Campo avrebbe dovuto scorgere con sufficiente anticipo il suo stato, onde poterlo pervenire con la diligenza e prudenza richiesta al caso di specie, cosa che evidentemente non ha fatto!

Pertanto, ai sensi dell'art. 1227 comma 2 cod. civ., la responsabilità dell'accaduto per cui è causa è da ricondurre unicamente al comportamento negligente tenuto dal sig. Campo, nelle circostanze di luogo e di tempo di cui all'allegato incidente, costituendo il "fatto del terzo", come nella specie, tipico "caso fortuito" quale esimente contemplato dall'art. 2051 cod. civ., in grado, dunque, da solo di recidere il nesso eziologico tra bene in custodia ed evento dannoso, si dà fare andare esente da responsabilità il custode.

Alla luce delle superiori considerazioni,

VOGLIA IL GIUDICE DI PACE ADITO

- ritenere e dichiarare infondata in fatto ed in diritto la domanda dell'attore e rigettarla sotto ogni profilo;
- ritenere e dichiarare che nessuna responsabilità è da imputarsi in capo al Comune di Alcamo;
- per l'effetto della soccombenza, condannare l'attore alle spese del presente giudizio da determinarsi in complessivi euro 1.150,00, comprendente euro 300,00 fase di studio, euro 150,00 fase introduttiva, euro 300,00 fase istruttoria e euro 400,00 per fase decisoria, oltre accessori di legge.

Alcamo, li 14 marzo 2014

(avvocato Giovanna Mistretta)

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO

Deposito al cancelliere

14 MAR 2014

Oggi

Il Giudice di Pace
Dr. Anna Olivero

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO

N° 1088/12 R.G.

VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE

L'anno 2014 il giorno 02 del mese di MAGGIO nell'ufficio

suddetto, davanti al G. di P. avv. ELEONORA GRANOZZI viene chiamata

la causa n. 1088/12 R.G. promossa da:

STELLINO VITA

CONTRO

COMUNE DI ALCAMO

Si da atto che sono presenti: L'Avv. Antonello Russo per
parte Attiva e l'Avv. Adriano Russo
in sostituzione dell'Avv. G. Mistrante per
il comune Comune di Alcamo
G. G.P.

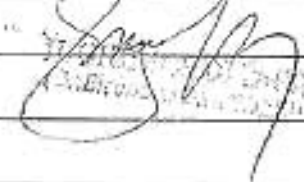
tenuto conto del carico di lavoro rimesso
al 25 luglio 2014 ore 10.00

im
All'udienza del 25 luglio 2014 è presente l'Avv.
Antonello Russo per l'attiva Stellino Vita
e l'Avv. Adriano Russo in sostituzione
dell'Avv. Francesco Mistrante per il Comune
di Alcamo entrambi i per
contatori insistono nelle rispettive
compresse conclusioni depositate all'u

di cui del 9 dicembre 2013 e di cui
di le cause venga trattate in
decisive

Il Gelp

trattare le cause in decisione.


Il Presidente
della Corte di Cassazione

Stimolante notifica e l'Am. Colonna
depois citazione per interrogatorio formale
il giudice d'Amore in Commissione
V. line in questo il Cavaliere Campo

Trasferito che si doveva riferire a questo
l'indagatorio formale.

- DR - "Conferma i depositi n. 4, 1, 2, 3) entro
data del Cavaliere Campo di Alcamo
nel verbale di udienza del 13.03.2013
che un Vespago Lenti".

- DR - "A causa di due volte a stato stressa
non può essere del bambino di Francesco
della stessa dimora est, molto piacevole".
2. P.S.

[Signature]

Vita - Interdizione di stato *[Signature]* Fatti e fatti altri sul caso
Il quale è stato della famiglia d'Alcamo *[Signature]* Garofano

+ 012 "Sono a mi chiama *[Signature]*
1412 Alcamo *[Signature]*

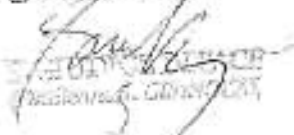
0. 1. 10. 11. Alcamo 15.06.1972
non parente, indifferente *[Signature]* Per Morte Parente, R.R.

- DR - "Conferma in separato il deposito n. 4
opzionale che porta anche nelle memorie
minimo, depositate il 19.09.2013 che un Vespago Lenti".
2. P.S. "A tutti non ho risposto il mese".

Attestando che il 9 dicembre 2013 sono
state presenti l'Avv. Cristoforo
per l'attiva Stefano Libe e l'Avv.
Giovanni H. in sostituzione
dell'Avv. G. Nistratte per il Comune
di Olpiano. Entrambi i procuratori
concludono come nei rispettivi
atti introduttivi e chiedono un rinvio
per discussione un termine per
disposto di comparire condizionale.

Il Segretario

rinviare la causa per le dimissioni dell'
avvocato del 24 Aprile 2014
con l'invio del 15 Marzo 2014.
Per effetto di nuovo provvedimento


Il Segretario
Procuratore Generale

N° 1035/11 R.G.
N/11/13 CROW

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO

VERBALE DI PRIMA COMPARIZIONE

L'anno 2012 il giorno 22 del mese di GENNAIO
innanzi al Giudice di Pace Dott. CRANUZZI DOMENICO con
l'assistenza del Cancelliere sottoscritto viene chiamata
la causa N° 1035/11 R. G. promossa da:
STELLA VITA

CONTRO

COMUNE DI ALCAMO

Si dà atto che sono presenti:

L'On. Antonello Russo per parte attrice
e l'On. Salvatore Bonghi in sostituzione
dell'On. Giovanni Nibbelletti. L'On. Russo
deputato non si costituisce e chiede l'assunzione
della causa in esclusiva
L'On. Bonghi non si costituisce e
richiede la costituzione del contraddittorio in senso

1
All'indiscreto del 23.03.2013 sono presenti
l'Am. Salvatore Bonghi in sostituzione
dell'Am. G. Mistrante per il convenuto
Comune di Oleggio e l'Am. Aurelio
Russo per l'attore Stelvio Vito Nervo
è presente per il terzo chiamato Campo
Angelo. L'Am. Aurelio Russo insiste
per l'ammissione dei nuovi attori come
le male depositate all'indiscreto del 7.11.13.
L'Am. S. Bonghi alla luce dell'inter-
rogatorio del contraddittorio disposto
dal Giudice che ammette l'inter-
rogatorio formale del 22 Campo Angelo
al seguente capitolo:

1) Vero è che il giorno 23 gennaio 2013
alle ore 17,00 circa alla guida della
autovettura Ford Escort tg. 24/821 JR
percorro la Via Col di Lana.

2) Vero è che le predette vie sono tutte
parte di Giuramento.

U. P. al P.

1
alle ore 11,34 dichiaro la partenza del Vero
chiamato Campo Angelo, che è un atto
non portativo, nonché il formale del Vero
fino al conseguente Atto. document.

Prot. 1003 del 10/03/2015



Avvocatura
Gob.
Sur. Tecnici

Avv. Antonella Russo
Piazza della Repubblica n.62
Tel. e Fax 0924/26629
91011 Alcamo

18/2014
16/2012
CITTA' DI ALCAMO
POSTA IN ARRIVO
Prot. n. 9466 del 02 MAR 2015
Assegnata al Settore
Il Segretario Ge

Atto di Precetto

La sig.ra **Stellino Vita**, nata in Alcamo (TP) il 07.04.1961 ed ivi residente in Via Orto di Ballo, cod. fisc. STLVT161D47A1760 rappresentata e difesa, giusta procura alle liti rilasciata a margine dell'atto di citazione dall'Avv. **Antonella Russo** (cod. fisc. RSSNNL71A70D423A) presso il cui studio in Alcamo Piazza della Repubblica n.62 è elettivamente domiciliata.

PREMESSO

- 1) Che con sentenza provvisoriamente esecutiva n.187/2014 depositata il 20 agosto 2014, resa nell'ambito del giudizio R.G. 1088/2012, il Giudice di Pace di Alcamo, Avv. Eleonora Granozzi, ha condannato il Comune di Alcamo, in persona del Sindaco *pro-tempore*, a pagare la somma di Euro 1.005,97 oltre gli interessi legali da calcolarsi su detta somma rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat dalla data del sinistro al soddisfo, oltre le spese e compensi processuali liquidati in complessivi Euro 561,49;
- 2) Che la suddetta sentenza, munita di formula esecutiva in data 11 settembre 2014, è stata notificata al debitore il 18 settembre 2014;
- 3) Che ad oggi il debitore non ha provveduto ad ottemperare alle statuizioni di detto provvedimento;
- 4) Che è diritto ed interesse attuale dell'istante recuperare le somme dovute.

Tutto ciò premesso, la sig.ra Stellino Vita, come sopra rappresentata, difesa

intima

al **Comune di Alcamo**, (p.iva 02020600819) in persona del sindaco *pro-tempore*, con sede in Piazza Ciallo n.1 - Alcamo Cap 91011; di pagare all'intimante le somme indicate nella specifica che segue, da effettuarsi entro il termine di giorni dieci dalla notifica del presente atto

Sorte capitale	euro 1.005,97
Interessi legali al 28.02.2015	euro 80,76
Competenze liquidate in sentenza	euro 561,49
(di cui € 53,92 spese gen., € 16,53 CPA 4%, € 94,59 IVA 22%, € 37,00 spese esenti)	
Spese legali dell'atto di precetto	euro 135,00
Spese generali 15% (atto di precetto)	euro 20,25

F. Russo

CPA 4% (atto di precetto)	euro 6,21
Iva 22% (atto di precetto)	<u>euro 35,52</u>
Totale dovuto	euro 1.845,20

salvo errori e/o omissioni

Alle anzidette somme andranno aggiunti gli interessi maturati e maturandi da calcolarsi al tasso legale e gli accessori al soddisfo, oltre le spese di notificazione che saranno che saranno segnate a margine del presente atto e le successive occorrenti.

Con espresso avvertimento che, in difetto di pagamento nell'assegnato termine di giorni dieci, si procederà ad esecuzione forzata nei modi e termini di legge.

Alcamo li 27.02.2015


Avv. Antonella Russo



MO

RELATA DI NOTIFICA
TRIBUNALE DI TRAPANI
U.N.E.P.

Ad istanza come in atti, io sottoscritto Collaboratore / Assistente U.N.E.P.,
addetto all'ufficio su intestato, ho notificato copia del presente atto di precetto
a;

Comune di Alcamo in persona del sig. Sindaco pro tempore, Piazza
Giulio n.1 Alcamo 91011 mediante notifica di copia conforme dell'atto a
nani

Atto n. 1000
Alcamo

Nota qualità d'impiegato, ivi addetto alla ricezione
degli ordinari qualificatosi.

Alcamo, li 02/03/2015

Nicola Giacalone
MESSO DEL GIUDICE DI PACE
ALCAMO



Avvocato Antonella Russo

Piazza della Repubblica n.62 - 91011 Alcamo (TP)

Tel. Fax. 0924/26629

TRIBUNALE CIVILE DI TRAPANI

ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZA

Prot. n. 13055
Assegnata al Settore

23 MAR 2015

Segretario Generale

la sig.ra Stellino Vita, nata in Alcamo (TP) il 07.04.1961 ed ivi residente

in Via Otto di Ballo, cod. fisc. 51LYT61D47A1760 rappresentata e

difesa, giusta procura alle liti rilasciata a margine al presente atto dall'Avv.

Antonella Russo (cod. fisc. RSSNNL71A70D423A) presso il cui studio in

Alcamo Piazza della Repubblica n.62 è elettivamente domiciliata, la quale

dichiara, ai fini della ricezione delle comunicazioni, di avere il seguente

numero di telefax 0924/26629 e la seguente

pec:antonella.russo@avvocatitrapani.legalmail.it

PREMESSO

- 1) Che con sentenza provvisoriamente esecutiva n.187/2014 del Giudice di Pace di Alcamo, Avv. Eleonora Granozzi, il Comune di Alcamo, in persona del Sindaco *pro-tempore*, veniva condannato al pagamento in favore dell'istante della somma di **euro 1.005,97=** oltre gli interessi legali da calcolarsi su detta somma rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat dalla data del sinistro al soddisfo, oltre le spese e compensi processuali liquidati in complessivi **euro 561,49=**.
- 2) Che la suddetta sentenza, munita di formula esecutiva in data 11 settembre 2014, è stata notificata al debitore il 18 settembre 2014.
- 3) Che in data 2 marzo 2015, decorsi i termini di legge, al debitore veniva notificato atto di precetto per il pagamento della complessiva somma di **euro 1.845,00=**.
- 4) Che non seguiva il pagamento del debitore nel termine di gg.10 dalla notifica.
- 5) Che la sig.ra Stellino Vita è creditrice della suddetta somma oltre le spese di notifica e successive al precetto, gli interessi maturandi e gli accessori al soddisfo e quelle del presente procedimento.
- 6) Che il Comune di Alcamo ha in deposito e possiede somme presso Unicredit Spa di Alcamo filiale Piazza Ciriolo.

Nomine e costituisco mia procuratore e difensore comune la scelta compresa quella di chiamare terzi in causa, di estendere la domanda, eleggere domicilio, rinunciare agli atti del giudizio, farsi sostituire da altri colleghi, transigere e conciliare, quietanzare, proporre appelli e ricorsi per tutti i gradi e stadi del giudizio compresi le fasi esecutive o di opposizione. L'Avv. Antonella Russo presso il cui Studio sito in Alcamo - Piazza della Repubblica n.62 eleggo domicilio.

Dichiaro inoltre, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 D. Lgs. 196/2003, di essere stato edotto che i dati personali richiesti direttamente o raccolti presso terzi saranno utilizzati al solo fine del presente incarico (presto conseguentemente il mio consenso) al loro trattamento. Prendo altresì atto che il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità dell'incarico.

Dichiaro di essere informato ai sensi dell'art. 1, 3° comma, del D.Lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto.

Fellino Vita

- il Comune di Alcamo, in persona del sindaco pro-tempore, (debitore esecutato) con sede in Piazza Ciallo n.1 - Alcamo Cap 91011 p.iva 02020600819; mediante consegna di copia conforme dell'atto a mezzo servizio postale con raccomandata a.r.

in allegato 2 copie
con l'atto

Alcamo 23/03/98

FUNZIONARIO UNEL
Lu. Antonino Pace
C.R.A.

- Unicredit S.p.A. Agenzia di Alcamo, in persona del suo direttore pro-tempore con sede in Alcamo TP (cap91011) Piazza Ciallo n.10 p.iva 00348170101 mediante consegna di copia conforme dell'atto a mezzo servizio postale con raccomandata a.r.

OGGETTO : RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA N. 187/2014
EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO - NELLA CAUSA CIVILE STELLINO VITA C/
COMUNE DI ALCAMO - N. R.G. 1088/13

Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Tecnici:

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni;

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo quanto previsto dalla L. 15/2005.

Ai sensi dell'art.1 lett. i) comma 1 lett. i) della L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo li

15.5.2015

Il Dirigente
Settore Servizi Tecnici
Ing. E.A. Parrino

Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Economico Finanziari:

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario;

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta;

Ai sensi dell'art.1 lett. i) comma 1 lett. i) della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo, li

18 MAG 2015

Il Dirigente di Settore

Il Direttore di Ragioneria
(Dr. Sebastiano Luppino)